

INVESTIGATIO PRÆVIA
E DIRITTO DI DIFESA DELL'INDAGATO
ATTRAVERSO IL FILTRO
DEL GIUSTO PROCESSO PENALE.
CRITICITÀ DI SISTEMA
E ANALISI *DE IURE CONDITO*

PRELIMINARY INVESTIGATION
AND SUSPECT'S RIGHT OF DEFENSE
THROUGH THE FILTER OF FAIR CRIMINAL TRIAL.
CRITICAL ISSUES AND ANALYSIS *DE IURE CONDITO*

FRANCESCO SALVATORE REA

RIASSUNTO · L'attenzione che il diritto penale canonico ha visto catalizzare su di sé negli ultimi anni a causa dello scandalo degli abusi sessuali, culminata con la recente riforma del Libro VI del *Codex* del 1983, ha costituito un propulsore per analizzare la tenuta dell'apparato processuale della Chiesa rispetto alle sollecitazioni provenienti dai moderni ordinamenti giuridici secolari. La fase più esposta a *deficit* in termini di garanzie sembra essere quella della *prævia investigatio*, dal momento che l'indagato si trova sprovvisto di alcune basilari protezioni imposte dai crismi del giusto processo: il diritto a un avvocato, un coefficiente di partecipazione dialogica con l'autorità procedente e una conoscenza

ABSTRACT · The attention that canonical criminal law has attracted in recent years due to the scandal of sexual abuses, culminating in the recent reform of Book VI of the *Codex* of 1983, has constituted a driving force for analyzing the stability of the procedural apparatus of the Church with respect to the requests coming from modern secular legal systems. The phase most exposed to deficits in terms of guarantees seems to be that of the preliminary investigation, since the suspect is deprived of some of the basic protections imposed by the trappings of a fair trial: the right to a lawyer, a coefficient of dialogic participation with the proceeding authority and procedurally knowledge

franc.salvatorerea@libero.it. Assegnista di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Dipartimento di Giurisprudenza, Napoli, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202408601005](https://doi.org/10.19272/202408601005) · «IUS ECCLESIAE» · XXXVI, 1, 2024 · PP. 127-166

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 19.1.2024 · REVIEWED: 2.2.2024 · ACCEPTED: 5.2.2024

processualmente precisa degli addebiti a suo carico. L'analisi delle criticità di sistema in punto di mancato coinvolgimento dell'indagato rappresenta un crocevia necessario per cogliere le giuste sollecitazioni affinché si rinvengano soluzioni funzionali ad arricchire l'istituto della indagine previa di coerenza giuridica e garanzie procedurali.

PAROLE CHIAVE · Indagini, giusto processo, partecipazione, diritto di difesa, presunzione di innocenza.

of the charges against him/her. The analysis of the system's critical issues in terms of the suspect's lack of involvement represents a necessary crossroads to grasp the solicitations so that functional solutions can be found to enrich the institution of the preliminary investigation with legal coherence and procedural guarantees.

KEYWORDS · Investigations, Due Process, Attendance, Right of Defense, Presumption of Innocence.

SOMMARIO: 1. Il giusto processo come proiezione giuridica della missione ecclesiale. – 2. *Investigatio prævia* e presunzione di innocenza: un binomio dal potenziale inespresso. – 3. *Status* di passività dell'indagato e discrezionalità dell'autorità procedente. L'aleatorietà del diritto di difesa in chiave di presupposto di un rapporto di soccombenza dialogica. – 4. Decodificazione genetica dell'azione penale: la fase investigativa in qualità di luogo di retroazione dell'impulso processuale. – 5. *Deficit* di coinvolgimento dell'indagato e deonticità di una fase pre-processuale garantista. – 6. Avvocati e laici nella *investigatio prævia*: due risorse poco utilizzate per una difesa tecnica effettiva.

1. IL GIUSTO PROCESSO COME PROIEZIONE GIURIDICA DELLA MISSIONE ECCLESIALE

ACCOSTARE il tema della *prævia investigatio* al concetto di giusto processo¹ potrebbe sembrare, già dal punto di vista semantico, un ossimoro. E ciò in ragione del fatto che la fase preliminare al giudizio penale si colloca appunto in un momento antecedente all'instaurazione del processo vero e proprio, caratterizzata da elementi di segretezza e da poca trasparenza e ostativo, perciò, ad una automatica estroffessione di presidi apprestati per il momento post-imputativo. Sennonché, la caratura pastorale e giuridica del diritto penale della Chiesa funge da propulsore teorico per analizzare la fase della *investigatio prævia* sotto la lente retrospettiva del giusto procedimento, inteso come «una determinata sequenza di 'norme', nonché degli 'atti' da esse

¹ Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Roma, Aracne, 2016; osserva G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del giusto processo*, in "Iustitia et iudicium". *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, III, a cura di J. Kowal, J. Llobell, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, p. 1308, che il diritto canonico «partecipa della più ampia esperienza giuridica, e come nel divenire della storia ha ceduto valori, principi, norme, istituti ai diritti secolari, così ha anche recepito quanto la civiltà giuridica raggiunta dagli ordinamenti secolari ha via via espresso [...]».

disciplinati e delle posizioni soggettive da esse estraibili, in vista del, e compreso il, compimento di un atto finale». ² Invero il processo, inteso in accezione atecnica e non limitata al luogo prettamente giurisdizionale, ³ è luogo di tutela, spazio di attenzione alle vittime come agli accusati, perimetro di correzione di quelle distorsioni che nella Chiesa, concepita come realtà storicamente situata, non possono rientrare spontaneamente in assetto senza «mezzi per risolvere in modo adeguato detti disturbi di funzionalità ed efficienza». ⁴

La ripercussione comunitaria che ogni delitto assume nella realtà ecclesiale impone, dunque, un utilizzo oculato dei meccanismi processuali in campo penale, capaci di bilanciare le esigenze punitive e le garanzie che ogni sistema giuridicamente evoluto è chiamato a corrispondere. Il poderoso impatto mediatico che recentemente la questione degli abusi sessuali ha esercitato all'interno della Chiesa ⁵ sembra aver dissotterrato dal torpore un quasi ibernato diritto penale canonico, imponendo una decisa inversione di rotta rispetto a una pressoché accantonata attività punitiva ecclesiale, fungendo da «enzima propulsore del moto riformatore decollato negli ultimi vent'anni» ⁶ e richiedendo, altresì, di riflettere sull'adeguatezza dell'apparato processuale a rispondere a crimini tanto odiosi, senza però perdere di vista gli

² Cfr. E. FAZZALARI, voce *Procedimento e processo (teoria generale del)*, «Enc. dir.», xxxv, Milano, Giuffrè, 1987, p. 819.

³ Osserva F. VARONE, *Brevi riflessioni in tema di archiviazione della notizia criminis e abnormità dell'atto processuale penale*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 68/4 (2005), p. 1648, che «[...] la locuzione *giusto processo* [...] non deve essere intesa in senso tecnico, come concernente esclusivamente la fase post-imputativa, ma essa [...] è riferibile al procedimento penale nel suo complesso e, dunque, anche alla fase pre-imputativa. Questo perché, come è noto, le garanzie del *giusto processo* contenute nell'art. 111 Cost. sono mutate dall'art. 6 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo* e dall'art. 14 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, i quali prescindono dalla distinzione, introdotta dal legislatore italiano, tra procedimento e processo».

⁴ Così Z. GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici dell'attività giudiziaria della Chiesa*, in *Teologia e Diritto canonico*, a cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1987, p. 199.

⁵ Sul punto evidenzia J. P. BEAL, *Doing What One Can: Canon Law and Clerical Sexual Misconduct*, «The Jurist» 52/2 (1992), p. 642: «For Catholics and especially for those who hold offices of leadership and responsibility in the Church, it has truly seemed as if the sky were falling during these years. Accusations of sexual misconduct with minors by clerics, highly publicized criminal trials, messy and embarrassing civil suits, astronomical damage awards and settlements, and all the unfavourable attendant publicity have severely tarnished the image of the Church and of the Catholic priesthood. As the sky has continued to threaten to fall, church leaders have found themselves overwhelmed trying to deal with a problem they understand only dimly with resources that seem hopelessly inadequate to the enormity of the task. And the threat of the sky's falling continues to loom».

⁶ Così G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, «Stato, Chiesa e Pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 11 (2022), p. 80.

equilibri pertinenti a un contesto giuridico ispirato ai crismi del giusto processo.⁷ Il calderone emergenziale in cui si è trovata catapultata la Chiesa ha reso, perciò, necessario riscoprire le potenzialità di un diritto penale ritenuto «il ramo più secco dell'ordinamento della Chiesa e la parte meno applicata di esso»,⁸ applicato spesso con il freno a mano inserito, in un clima di incertezza dovuta a non del tutto coordinate previsioni,⁹ e peraltro dal valore non sempre normativo *stricto sensu*, nonché di rinvio di decisioni fondamentali «con l'abituale aggravamento delle situazioni non risolte per tempo e con lo scandalo delle comunità».¹⁰

L'esigenza di comminare pene proporzionate al disvalore degli illeciti viene però a scontrarsi con la parimenti rilevante necessità di equiparare lo status delle vittime e dei soggetti indagati e presunti innocenti fino al momento della decisione, in ossequio a quei principi di civiltà giuridica di cui non può non farsi latore anche il diritto canonico e che nel campo penale si fanno ancor più stringenti¹¹ in quanto esso è «in via di principio, orientato ad incidere [...] sui diritti di libertà e personalità individuale».¹² Invero la tutela nei confronti della persona umana costituisce il primo valore da proteggere in sede processuale, che non si pone in contrasto, ma corrobora l'esigenza

⁷ Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Sviluppo in tema di tutela processuale dei diritti*, «Dir. eccl.» 128/1-2 (2017), p. 30, il quale osserva che «il riconoscimento esterno delle situazioni giuridiche soggettive controverse avviene nella Chiesa con soluzioni di autorità, ritenendo tali solo quelle conformi alla verità emersa in un giusto processo regolato dallo stesso ordinamento». Sul punto, cfr. C. CONTI, voce *Giusto processo (diritto processuale penale)*, «Enc. dir. aggiornamento», v, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 627-648.

⁸ In questi termini L. MUSSELLI, 1917-1983: *per un raffronto tra le due codificazioni del diritto penale canonico*, «Monitor Ecclesiasticus» 114/1-2 (1989), p. 29.

⁹ Secondo D. CITO, *Le procedure penali nel diritto canonico*, in *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, a cura di P. Moneta, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2020, p. 183, «abbiamo assistito in questi anni ad una legislazione e ad una applicazione delle norme penali in un clima, per così dire, di emergenza, che ha inevitabilmente comportato delle forzature per rendere efficace e tempestivo l'intervento sanzionatorio», dovendo fronteggiare, così, «tasselli e aggiustamenti che non sempre offrono un quadro organico in cui districarsi in modo agevole ma facilmente ci si trova in difficoltà».

¹⁰ Cfr. J. I. ARRIETA, *Il nuovo sistema penale canonico. I principi ispiratori della riforma*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, giurisprudenza e prassi della Curia Romana*, a cura dell'Arcisodality della Curia Romana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2023, p. 17.

¹¹ Cfr. T. P. DOYLE, *The Canonical Rights of Priests Accused of Sexual Abuse*, «Studia Canonica» 24/2 (1990), p. 340: «In spite of the serious nature of an accusation of sexual contact with a child, the accused has certain rights which must be honored in the course of investigation and even afterward. [...] The first right of an accused priest or religious is to an impartial investigation of the incident. This is a right shared by the victim and his or her family. The presumption of guilt and moral turpitude should not be made as soon as the accusation is lodged».

¹² Cfr. S. MOCCIA, *Sistema penale e principi costituzionali: un binomio inscindibile per lo Stato sociale di diritto*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 61/3 (2018), p. 1722.

altrettanto rilevante dell'accertamento razionale dei fatti di causa. E però, siffatte istanze si trovano anche ad interfacciarsi con la frequente tendenza alla spettacolarizzazione mediatica dei processi penali, sottratti ormai a cadenza regolare al loro luogo idoneo di svolgimento a beneficio degli organi di informazione – i quali si autoattribuiscono «una forma di impropria supplenza giudiziaria nella ormai dilagante *fight against impunity*»¹³ – e, non raramente, conclusi con rapsodici giudizi di condanna in spregio al principio di presunzione di non colpevolezza, esercitando devastanti impatti sulla buona fama dei soggetti coinvolti.

Senonché il diritto penale canonico «che pure ha il merito storico e comunemente riconosciuto di aver apportato agli ordinamenti penali statuali un contributo di indubbio valore morale e di umanizzazione dei sistemi penali del passato, oggi patisce un grave ritardo di civiltà e non di rado sconfessa nella pratica forense ciò che proclama solennemente in linea di principio». ¹⁴ Tale stato di arretratezza viene sovente edulcorato attraverso l'appello alla specificità della *salus animarum*,¹⁵ il cui valore metagiuridico giustificerebbe lo scarto in termini di rispetto di alcuni fondamenti troppo spesso arretrati a livello di meri enunciati, nonché l'assenza di taluni principi di modernità giuridica la inosservanza dei quali produce la compromissione, spesso irreversibile, di intere esistenze umane. Tale motivazione sembra non solo lambire il paradosso ma anche obliare, in via alquanto colpevole, la natura autenticamente giuridica del diritto canonico che, come ogni feno-

¹³ Così V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, il Mulino, 2022, p. 13. L'A. riflette su come non sia colpita solo «la garanzia della presunzione di innocenza, chiaramente negletta nel “processo parallelo” celebrato sui *media* che presenta l'indagato come un “colpevole in attesa di giudizio”, assoggettandolo a un'immediata degradazione pubblica e avviandolo a un'irrefrenabile catàbasi personale e professionale, e così imponendogli una liquidazione anticipata del proprio capitale reputazionale che non sarà mai risarcita» (ivi, p. 11).

¹⁴ Cfr. P. AMENTA, *Diritto processuale penale canonico e inveramento del principio fondamentale del diritto di difesa*, «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 2 (2022), p. 16.

¹⁵ Per il taglio concettuale che qui interessa, cfr. P. GHERRI, *Identità ecclesiale e norma missionis*, «Apollinaris» 91/2 (2018), p. 534: «[...] a differenza della *communio* e della *iustitia*, la *salus animarum* costituisce “una” delle componenti strutturali della missione ecclesiale stessa: non tanto una “*lex*”, anche solo sostanziale, ma il *fine*, lo *scopo* stesso della missione ecclesiale che Cristo ha affidato alla Chiesa: “Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato” (Mc 16, 16a). Purtroppo la mentalità che lungo i secoli ha creduto di “fissare” i riferimenti indubitabili dell'attività umana ed ecclesiale denominandoli “*leges*” ha creato notevoli disagi ed ostacoli sia alla loro concettualizzazione, sia alla loro concreta fruibilità [...]. /Quanto così detto [...] rende necessaria ed improcrastinabile una ricomprensione del concetto di *salus animarum*: una ricomprensione in chiave espressamente antropologica che non collochi il “*fine*” della missione ecclesiale in una dimensione estrinseca (= l'eternità) rispetto a quella nella quale tale missione si svolge (= la storia)».

meno temporalmente codificato, è chiamato a porre in essere strategie risolutive concrete «per i problemi dell'organizzazione della sua vita al servizio delle complesse esigenze della sua missione nel mondo».¹⁶

Il diritto penale sembra allora costituire un significativo banco di prova per l'ordinamento ecclesiale, giacché – attraverso la commistione degli aspetti pastorali di recupero e di reinserimento del reo nella comunità e di quelli giuridici convergenti nell'ottica del ristabilimento della giustizia attraverso pene adeguate e istituti processuali garantisti – incarna quel «punto di congiunzione, di sutura tra l'aspetto sociale della Chiesa e la sua prospettiva mistico/escatologica».¹⁷

2. INVESTIGATIO PRÆVIA E PRESUNZIONE DI INNOCENZA: UN BINOMIO DAL POTENZIALE INESPRESSO

Il coefficiente di attenzione da riservare ai soggetti che, in qualche modo, rivestono una posizione di subordinazione rispetto ad altri o a una determinata situazione processuale,¹⁸ nel contesto della *investigatio præviva* sembra concretizzarsi nella necessità di bilanciare la finalità di edificare un impianto indiziario teso a sostenere l'accusa in giudizio con l'istanza di apprestare all'indagato quell'assetto di garanzie che si sublimano in due cardini: la presunzione di innocenza¹⁹ e il diritto ad una adeguata difesa.²⁰

¹⁶ Così S. DIANICH, *Dove va l'ecclesiologia dopo il Vaticano II? Colloquio internazionale di Bologna (8-12 aprile 1980)*, «Rassegna di Teologia» 21/4 (1980), p. 325.

¹⁷ Cfr. M. FERRANTE, *La successione nel tempo delle norme per combattere la pedofilia nel diritto canonico*, in *Diritto penale canonico e diritto penale statale: due ordinamenti a confronto alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico*, a cura di M. d'Arienzo, M. Ferrante, F. Di Prima, Cosenza, Pellegrini, 2023, p. 254.

¹⁸ Cfr. J. A. ALESANDRO, *Dismissal from the Clerical State in Case of Sexual Misconduct. Recent Derogations*, «Canon Law Society of America Proceedings» 56 (1994), p. 62, il quale precisa che «the process is designed to protect the rights of the accused as well as the rights of victims and the Church itself».

¹⁹ Cfr. Art. 6, commi 2-3, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 303/17*: «Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata»; art. 14, comma 2, del Patto Internazionale per i diritti civili e politici approvato dal *Human Rights Committee* delle Nazioni Unite il 27 luglio 2007, <https://digitallibrary.un.org/record/606075>: «Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente». Cfr. R. ORLANDI, *La duplice radice della presunzione di innocenza*, «Riv. it. dir. proc. pen» 65/2 (2022), pp. 627-643.

²⁰ Cfr. G. P. VOENA, voce *Difesa III*, *Difesa penale*, «Enc. giur.», x, Roma, Treccani, 1988, pp. 1-18. Si rammenti l'insegnamento di IOANNES PAULUS PP. II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, «Acta Apostolicae Sedis» 81 (1989), p. 923, n. 4: «Il Diritto alla difesa di ciascuna parte nel giudizio, cioè non soltanto della parte convenuta ma anche della parte attrice, deve ovviamente essere esercitato secondo le giuste disposizioni della legge positiva il cui compito è, non di togliere l'esercizio del diritto alla difesa, ma di rego-

La distinzione tra l'indagato e il reo tradisce la separazione tra il momento procedimentale e quello processuale,²¹ il cui spartiacque è dato dall'attivazione della *potestas agendi* attraverso l'emissione dell'atto imputativo e che culminerà nella sentenza emanata *ex actis et probatis*. Tale suddivisione sembra, però, del tutto assente nell'impianto del *Codex* del 1983 ove si assiste a un utilizzo alquanto promiscuo di termini quali reo, indiziato e accusato,²² ammantando già in una fase precontenziosa l'indagato di una coltre di «desproporcionada e injusta presunción de culpabilidad».²³ In tale momento egli si trova a ricoprire una situazione di svantaggio conoscitivo rispetto alla macchina processuale che, spesso in totale segretezza, compie azioni mirate a rinvenire l'attendibilità della *notitia criminis*.²⁴ Si assiste, perciò, ad una inversione ontologica della condizione dell'indagato rispetto alla legge, a causa della quale «when the rights of the accused are reduced to formalities, the burden of proof subtly shifts from the burden of prosecution to prove

larlo in modo che non possa degenerare in abuso od ostruzionismo, e di garantire nello stesso tempo la concreta possibilità di esercitarlo. La fedele osservanza della normativa positiva al riguardo costituisce, perciò, un grave obbligo per gli operatori della giustizia nella Chiesa».

²¹ Cfr. V. GREVI, *Garanzie soggettive e garanzie oggettive nel processo penale secondo il progetto di revisione costituzionale*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 41/3 (1998), p. 735, il quale spiega come con il termine “procedimento” debba intendersi «l'intero arco procedurale, compreso tra l'avvio delle indagini preliminari e la formazione del giudicato, a parte le eventuali vicende della fase esecutiva [...]».

²² Cfr. B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2023, pp. 532-533: «Anche se il legislatore non si è impegnato a unificare e chiarire il senso degli appellativi corrispondenti – dimostrando anzi la volontà di sottrarsi al ricorso a qualifiche con precisa valenza tecnica –, pare doveroso, a rigore di termini, parlare nel primo caso soltanto di “indiziato”, allorché il soggetto è tenuto all'oscuro del fatto che si sta investigando su di lui. Egli diviene “indagato” – o *investigatus* in latino, espressione non utilizzata dal legislatore, che pure adotta il termine correlativo di *investigator* per chi svolge l'*investigatio* – quando è avvisato dell'indagine in corso a suo carico [...]. Lo stesso soggetto assume la veste di “accusato” o di “imputato”, in seguito a un atto formale di denuncia [...] se il reato imputatogli è ancora *sub iudice*. Infine, è considerato “reo” a sentenza definitiva di condanna».

²³ In questi termini F. J. CAMPOS MARTÍNEZ, *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncias por abuso sexual*, «Periodica de Re Canonica» 108/3 (2019), p. 484, ove si rileva che «este clima de sospecha generalizada, que considera al clérigo como un potencial pederasta y a la institución eclesial como una encubridora negligente, es tan injusto como dañino».

²⁴ Cfr. A. ZAPPULLA, *Notizia di reato*, «Enc. dir. Annali», v, Milano, Giuffrè, 2012, p. 889: «[...] la notizia di reato si pone all'inizio del procedimento, quale suo elemento embrionale. E come l'embrione ha già in sé la vita futura della quale costituisce l'inizio, così nella *notitia criminis* si coglie la scaturigine dell'indagine preliminare che prefigura l'andamento del successivo iter procedurale. La *notitia criminis* contiene, infatti, gli elementi fondamentali della fattispecie che, a conclusione della gestazione maturata durante la fase investigativa, comporrà la successiva imputazione».

culpability to the burden of the accused to prove innocence and we are back in the days of star chamber proceedings». ²⁵

La scarsa attenzione che il *Codex* sembra riservare alla figura dell'indagato e all'indagine in genere è *in primis* provata dall'esiguo numero di canoni (1717-1718-1719 CIC) deputati a disciplinare tale istituto. In esso convivono due speculari valori da tutelare: la buona fama dell'indagato *ex can.* 220 CIC ²⁶ e la necessità che questi sia messo in condizione di non essere considerato, alla rovescia, una sorta di colpevole in attesa di giudizio, ²⁷ avvalendosi di strumentazioni idonee all'esplicazione di un effettivo diritto di difesa e alla consapevolezza della sussistenza di indagini a suo carico e della relativa documentazione. ²⁸ Spesso, invero, l'attenzione dei *media* puntata solo sui primi atti del procedimento finisce per caricarli di un significato probatorio improprio forzandone l'attendibilità al punto da far maturare, presso l'opinione pubblica, un orientamento colpevolista che a sua volta non manca di condizionare contributo degli stessi soggetti processuali, in una «parodia giudiziaria che offre agli utenti l'illusione di poter discernere il vero dal falso prescindendo dal troppo lungo percorso imposto dal “ponte tibetano” del processo penale». ²⁹

Dal combinato disposto del can. 1717 CIC e del n. 33 del nuovo *Vademecum* 2.0 ³⁰ emerge che l'indagine previa non è un processo e il suo scopo non è

²⁵ Così J. P. BEAL, *To Be or Not to Be: That is the Question. The Right of the Accused in the Canonical Process*, «Canon Law Society of America Proceedings» 53 (1991), p. 97.

²⁶ In argomento, cfr. M. J. MAZZA, *Defending a Cleric's Right to Reputation and the Sexual Abuse Scandal in the Catholic Church*, «Tulsa Law Review» 58 (2023), pp. 77-97; D. L. BARR, *Transparency vs. Privacy? Civil and Canonical Issues Regarding Releasing Lists of 'Credibly Accused' Clerics*, «Canon Law Society of America Proceedings» 83 (2023), pp. 38-51; P. SKONIECZNY, *La tutela della buona fama del chierico accusato degli abusi sessuali sui minori: un modo di procedere nel caso concreto in base al can. 220 CIC/83*, «Angelicum» 87/4 (2010), pp. 923-941.

²⁷ Cfr. V. VASTA, *Presunzione di innocenza e pubblicità extraprocessuale*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 62/2 (2019), p. 1063: «La diffusione di notizie relative all'attività dell'autorità giudiziaria produce una sorta di “delocalizzazione del rito”, poiché ad un processo “reale” se ne accosta uno “virtuale”. Ed ecco il paradosso: nel primo, quello di fronte ai giudici, l'imputato è assistito dalla presunzione di non colpevolezza, che lo esonera dall'obbligo di discolparsi, nel secondo, quello di fronte all'opinione pubblica, è costretto a discolparsi se vuole contrastare la deriva giustizialista».

²⁸ Cfr. D. CITO, *L'esercizio del diritto di difesa nella normativa recente e nel Vademecum*, in *Il Vademecum sui casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. Profili teorici e pratici*, a cura di C. Papale, Roma, Urbaniana University Press, 2022, p. 51, il quale rileva che gli elementi idonei ad assicurare il diritto di difesa dell'accusato sono «innanzitutto il diritto ad essere protetto da accuse apertamente calunniose, il diritto ad una difesa tecnica mediante un avvocato o procuratore, e la possibilità di conoscere tutte le prove su cui si baserà il giudizio con la possibilità reale di controbatterle».

²⁹ Cfr. G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari, Laterza, 2020, p. 33.

³⁰ Cfr. DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 5 giugno 2022, «Communicationes» 54 (2022), pp. 161-193.

raggiungere la certezza morale circa lo svolgimento dei fatti,³¹ bensì di provvedere: «a) alla raccolta di dati utili ad approfondire la *notitia de delicto*; e b) ad accreditarne la verisimiglianza, ossia a definire quello che si chiama *fumus delicti*, cioè il fondamento sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verosimile l'accusa». Si tratta di un momento «di alto discernimento e di massima prudenza»,³² sicché è proprio in tale frangente che si individua il tratto genetico della costruzione accusatoria, ove prenderanno forma «le basi cognitive minime da cui prenderà poi corpo la vera e propria istruttoria giudiziale»,³³ le cui risultanze costituiranno, una volta trasformatesi in prove, l'impianto sul quale il giudice sarà chiamato ad emettere sentenza.

Ne consegue che la *notitia criminis* non fornisce alcuna certezza in ordine alla commissione del fatto illecito,³⁴ svelando la sua natura di enunciato ipotetico e meramente propositivo che necessita sia di dimostrazione che di specifica,³⁵ una sorta di veicolo che può o meno condurre alla *investigatio* vera e propria al fine di saggiare il potenziale criminoso del comportamento segnalato, poiché essa «will never establish guilt, but only a probability of guilt which is later confirmed or rejected by an actual penal process».³⁶ Attraverso l'indagine, invero, occorrerà passare dalla verosimiglianza, intesa come mera possibilità, della notizia di un possibile delitto, che costituisce il presupposto dell'inizio di una fase investigativa, alla sua probabilità, che ne rappresenta, invece, l'esito proprio «sia nel senso di una maggior sicurezza degli elementi costitutivi del delitto, il cosiddetto *fumus delicti*; sia nel senso della disponibilità di elementi di sua prova».³⁷

Ciò posto, la riforma del diritto penale canonico del 2021³⁸ ha apportato

³¹ Rileva M. DE LAS MERCEDES CORTÉS DIÉGUEZ, *La investigación previa y el proceso de administración penal*, «Rev. esp. der. can.» 70/175 (2013), p. 518: «La investigación previa tiene por finalidad encontrar indicios sobre la verdad de los hechos presuntamente delictivos y sobre la imputabilidad de su autor. No se trata todavía, por tanto, de encontrar pruebas determinantes del delito, ni de fijar la imputabilidad del investigado, pues estas actuaciones serán precisamente el objeto del proceso penal o administrativo siguiente, si se llega a celebrar».

³² Così L. SABBARESE, *Introduzione*, in *La tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa italiana. L'indagine previa*, a cura di L. Sabbarese, Roma, Edizioni San Paolo, 2023, p. 22.

³³ In questi termini P. GHERRI, *Decidere e giudicare nella Chiesa*, «Apollinaris» 84/1 (2011), p. 75.

³⁴ Cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2006³, pp. 147-148: «Si ha fondatezza [...] quando vi sono elementi tali da far ritenere con un certo grado di probabilità la violazione di una legge o di un decreto e l'imputabilità di una determinata persona. Sarà poi il processo ad accertarlo o a cercare di accertarlo».

³⁵ Cfr. I. CARLI, *Le indagini preliminari nel sistema processuale*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 175.

³⁶ Cfr. R. LUCIEN MILLETTE, *An Analysis of the Preliminary Investigation in Light of the Rights of Accused*, «The Jurist» 75/1 (2015), p. 176.

³⁷ Cfr. P. BIANCHI, *L'indagine previa*, in *La tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa italiana. L'indagine previa*, cit., p. 97.

³⁸ Cfr. FRANCISCUS PP., *Constitutio Apostolica "Pascite Gregem Dei"*, 30 maggio 2021, «Communicationes» 53 (2021), pp. 9-65.

una rilevante modifica introducendo al can. 1321, § 1, CIC, per la prima volta la presunzione di innocenza dell'indagato «donec contrarium probetur»,³⁹ principio inteso come «expresión de una regla jurídica de civilización fundada en la naturaleza y en la dignidad fundamental de la persona humana».⁴⁰ Desta sorpresa, sul punto, che solo di recente (prima della riforma, il *Motu Proprio* “Vos Estis Lux Mundi” disponeva all’art. 12, § 7, che «alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza»)⁴¹ abbia trovato spazio la formalizzazione di un così basilare cardine di civiltà giuridica, anche se ritenuto operante *inexpressis verbis* nell’ordinamento canonico. Tale formulazione non pare brillare per effettività,⁴² nonostante possa costituire un freno a «certe allarmanti derive che in alcune parti della Chiesa stanno prendendo piede quale contraccolpo della sottovalutazione delle accuse del passato [...]».⁴³ Il claudicante principio *de quo* sembra mostrare, dunque, ancora dei limiti sia rispetto all’impianto costituzionale italiano, che lo prevede all’art. 27, comma 2 Cost., sia alle normative sovranazionali,⁴⁴ nonché agli aggiornamenti previsti dal novellato art. 115-bis c.p.p., modificato dal d. lgs. 188/2021, ove si stabilisce che «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili».

Su questa scorta, non può non scorgersi nella presunzione di innocenza un baluardo a presidio di un effettivo giusto procedimento,⁴⁵ in quanto propul-

³⁹ Cfr. A. D’AURIA, *La presunción de inocencia en el derecho penal canónico. Cuestiones problemáticas abiertas*, «Ius Canonicum» 64 (2024), pp. 1-54 (prepubblicazione online).

⁴⁰ In questi termini F. FRANCESCHI, voce *Inocencia (Presunción de)*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, IV, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra, Editorial Aranzadi, 2012, p. 602.

⁴¹ Cfr. FRANCISCUS PP., *Litteræ Apostolicæ Motu proprio datæ “Vos Estis Lux Mundi”*, 7 maggio 2019, «Acta Apostolicæ Sedis» 111 (2019), pp. 823-832.

⁴² Cfr. G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., p. 56, ove si evidenzia come si tratti di una dizione che «poteva essere vergata in maniera meno “telegrafica” e quindi meno “fiacca” e “labile”, proseguendo ‘fino alla sentenza definitiva di condanna’, ovvero aggiungendo *expressis verbis* ‘in un giusto processo’ o ‘in un legittimo procedimento’ a cui consegua un provvedimento definitivo».

⁴³ Così G. BONI, *Un itinerario travagliato: dal Codex iuris canonici del 1983 al nuovo Libro VI*, «Dir. eccl.» 133/3-4 (2022), p. 678.

⁴⁴ Cfr. Dir. 9 marzo 2016 n. 2016/343/UE sul “Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”, «G.U.U.E.», 11 marzo 2016, p. 65 ss.

⁴⁵ Cfr. FRANCISCUS PP., *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, «Communicationes» 51 (2019), p. 21: «La presunzione di innocenza deve essere garantita tutelando la reputazione dell’indagato. Salva la sussistenza di gravi ragioni in senso contrario, l’indagato è tempestivamente informato delle accuse a suo carico onde potersi difendere dalle medesime. Egli è invitato ad avvalersi di consulenti civili e canonici».

sore per le garanzie che saranno poi accordate all'imputato durante la fase processuale, poiché essa impone che «se garantice y haga efectivo el derecho a ser escuchado por los superiores, a no ser castigado por una denuncia que no se ha investigado o a tener un proceso justo»;⁴⁶ cosicché, tale principio necessita di essere applicato in ogni momento dello svolgimento della causa, sia nell'attività di esame della notizia di reato sia nell'avvio dell'indagine previa. Ne consegue, perciò, come da una sua declinazione precaria – che avrebbe potuto ergersi ad appripista per altre operazioni di chirurgia del diritto processuale penale canonico – si direzionino ulteriori caducità attorno alla figura dell'indagato, vuoi dal punto di vista del rapporto con l'autorità procedente, vuoi sotto la lente delle garanzie di partecipazione, palesando la sua natura di «presupposto logico e [...] sintesi di tutte le garanzie poste a tutela dell'individuo nei confronti della giurisdizione penale».⁴⁷

3. STATUS DI PASSIVITÀ DELL'INDAGATO

E DISCREZIONALITÀ DELL'AUTORITÀ PROCEDENTE.

L'ALEATORIETÀ DEL DIRITTO DI DIFESA IN CHIAVE DI PRESUPPOSTO DI UN RAPPORTO DI SOCCOMBENZA DIALOGICA

Dal primo profilo emerge la natura dell'Ordinario come vero *dominus* della fase investigativa,⁴⁸ sia in ottica di tempistiche che di mezzi da adottare,⁴⁹ benché il medesimo raramente svolga in prima persona l'*investigatio prævia*, delegando tale compito, per lo più, a un soggetto da lui nominato. Egli è così titolare di un «potere discrezionale prognostico su una materia alquanto fluida, se non altro perché è lui stesso a determinare la maggiore o minore credibilità del materiale di indagine in diretta correlazione al maggiore o minore impegno profuso [...]»;⁵⁰ ed invero, in assenza di norme cogenti, «the

⁴⁶ F. J. CAMPOS MARTÍNEZ, *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncias por abuso sexual*, cit., p. 477.

⁴⁷ Così G. ILLUMINATI, *I principi generali del sistema processuale penale italiano*, «Pol. dir.» 30/2 (1999), p. 304.

⁴⁸ Cfr. A. MIZIŃSKI, *Il ruolo dell'Ordinario in ambito penale*, «Apollinaris» 77/1-2 (2004), pp. 319-355.

⁴⁹ Cfr. R. BOTTA, *La norma penale nella Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 99-100: «Il sistema sembra riporre una assoluta fiducia nella illuminata capacità dell'Ordinario di scegliere i mezzi da impiegare opportunamente nel caso di specie e di giudicarne, una volta dispostone l'impiego, la sufficienza al raggiungimento dello scopo o il fallimento: è del tutto probabile che si tratti di una fiducia ben riposta, tanto più che essa sembra connaturata al *munus* che agli Ordinari è affidato dal diritto e dalla missione della Chiesa. Ma è altrettanto probabile che non sia sbagliato parlare di un "eccesso di discrezionalità", che sembra incompatibile in larga misura con un sistema penale, il quale proprio perché tale e, quindi, posto naturalmente ai confini più estremi delle "risorse" impiegate da un ordinamento per la soluzione dei conflitti sociali, richiede una precisa articolazione di garanzie capaci di escludere, o quanto meno di ridurre al minimo, la possibilità di arbitrio nell'impiego delle pene».

⁵⁰ In questi termini A. GAITO, *Natura, caratteristiche e funzioni del Pubblico ministero. Pre-*

ordinary is not bound, however, by the rights that strictly belong to the formal penal process». ⁵¹ Non è previsto, peraltro, alcun termine di durata della *investigatio*, palesandosi una evidente asimmetria sia rispetto alla normativa speciale ⁵² sia al codice di procedura penale italiano che, all'art. 405, commi 1 e 2, – come rimodulato dall'art. 1, comma 9, lett. d) della L. n. 134/2021 ⁵³ – sancisce un limite tra sei e diciotto mesi per le indagini preliminari, ⁵⁴ prorogabile per un tempo massimo di sei mesi in caso di particolare complessità; e non pare logicamente applicabile il ricorso in via suppletiva ai termini di prescrizione dell'azione criminale ⁵⁵ né a quelli più dilatati sanciti dalle nuove norme sui delitti riservati del 2021. ⁵⁶

messe per una discussione, in Accusa penale e ruolo del pubblico ministero. Atti del Convegno, Perugia 21-21 aprile 1990, a cura di A. Gaito, Napoli, Jovene, 1991, pp. 22-23.

⁵¹ Cfr. R. W. OLIVER, “*Sacramentorum Sanctitatis Tutela*”: *Overview and Implementation of the Norms Concerning the “More Grave Delicts” Reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith*, «*Canon Law Society of America Proceedings*» 65 (2003), p. 163.

⁵² Si consideri, ad esempio, l'art. 14 del *Motu proprio* “*Vos Estis Lux Mundi*”, che sottopone la durata delle indagini al termine indicativo di 90 giorni (o a quello stabilito dall'organo centrale che può prorogarlo per giusti motivi). Detto termine, peraltro, risulta assente nella versione aggiornata del *Motu proprio* del 25 marzo 2023, che all'art. 15 § 1 prevede genericamente che «le indagini devono essere concluse entro breve tempo e comunque entro quello indicato nelle istruzioni di cui all'articolo 11 § 2» (cfr. FRANCISCUS PP., *Litteræ Apostolicæ Motu proprio datæ “Vos Estis Lux Mundi”*, 25 marzo 2023, «*Communicationes*» 55 [2023], pp. 48-59).

⁵³ L'art. 405, comma 2, c.p.p. prevede ora un termine minimo di sei mesi di durata delle indagini preliminari per le contravvenzioni; un termine massimo di diciotto mesi per i delitti previsti dall'art. 407, comma 2. c.p.p.; un termine intermedio di un anno per le ipotesi residuali. L'art. 407, comma 1, c.p.p. prevede comunque dei termini di durata massima che non possono essere superiori ad un anno per le contravvenzioni e a due anni per i delitti di particolare gravità.

⁵⁴ Cfr. V. MAFFEO, *Tempi e nomina juris nelle indagini preliminari. L'incertezza del controllo*, Bari, Cacucci, 2020, pp. 18-19: «La previsione di termini risponde a diverse esigenze: innanzitutto, ad evitare che il pubblico ministero si potesse sottrarre indefinitamente al controllo giurisdizionale sull'eventuale mancato esercizio dell'azione; in secondo luogo, ad assicurare la ragionevole durata del processo [...]; quindi, a scongiurare il rischio che la persona sottoposta alle indagini potesse rimanere troppo a lungo in uno stato di limbo, perché soggetta all'investigazione ma senza i diritti e le garanzie proprie della fase processuale con l'assunzione della qualità di imputato; infine, ad evitare che una eccessiva distanza temporale tra fatti e formazione della prova potesse rendere questa incerta».

⁵⁵ Cfr. Can. 1362 § 1, CIC: «L'azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti: 1° di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che sono soggetti a norme speciali; 2° fermo restando il disposto del n. 1, dell'azione per i delitti di cui nei cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, § 2, che si prescrive in sette anni, o di quella per i delitti di cui al can. 1398, § 1, che si prescrive in vent'anni; 3° di delitti non puniti dal diritto universale, se la legge particolare abbia stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione. § 2. La prescrizione, salvo che la legge stabilisca altro, decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato». Sul punto, cfr. D. CITO, *Annotazioni sulla prescrizione penale*, «*Ius Ecclesiae*» 31/2 (2019), pp. 619-626.

⁵⁶ Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normæ de delictis pro Congregationi Doctrina*

Al silenzio del codice, fa da parziale contraltare il *Vademecum* 2.0 che, al n. 66, prevede una generica raccomandazione a che la fase investigativa abbia una durata adeguata «alle finalità dell'indagine stessa, ai fini dell'equità e dell'esercizio ragionevole della giustizia», bilanciando, però, tale eccessiva elasticità con l'affermazione per cui il protrarsi ingiustificato delle indagini «può costituire una negligenza da parte dell'autorità ecclesiastica». È principio pacifico, invero, quello per cui l'eccessiva durata delle indagini si riverbera anche sulla corretta articolazione probatoria, poiché «indagini lunghe e complesse renderebbero più facile la loro utilizzazione come prova in sede dibattimentale [...] in quanto in assenza di continuità svanisce in gran parte l'importanza del contraddittorio». ⁵⁷

Si tratta, comunque, di uno *status* di «accertamento a tempo indefinito»⁵⁸ che sembra cristallizzare in capo all'indagato una situazione di incertezza protratta che ne comprime non solo i diritti legati alla qualifica assunta nel segmento procedimentale, ma anche quelli connaturati alla sua dignità di persona, peraltro tracciando una astrusa linea di demarcazione tra la fase ante e post imputazione;⁵⁹ solamente nella seconda, infatti, il soggetto sembra poter vantare maggiori diritti nei confronti dell'apparato giudiziario, laddove nella prima sussiste un forte rischio che venga lasciato in balia del fardello scandaistico provocato da denunce sovente fantasiose e dalla carica diffamatoria.⁶⁰

Fidei reservatis, 11 ottobre 2021, «Communicationes» 53 (2021), pp. 437-455, in cui si prevede, all'art. 8, la prescrizione ventennale che decorre, nel caso di delitto *contra sextum* commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima.

⁵⁷ Cfr. G. LOZZI, *La vanificazione dei principi generali del processo penale nella prassi giudiziaria e nel susseguirsi delle modifiche normative*, «Pol. dir.» 36/2 (2005), p. 286.

⁵⁸ Cfr. D. SIRACUSANO, *La chiusura delle indagini preliminari*, in *Diritto processuale penale*, II, a cura di D. Siracusano, G. Tranchina, E. Zappalà, A. Galati, Milano, Giuffrè, 1996, p. 177.

⁵⁹ Evidenzia V. VONDERBERGER, *Balancing Rights: Role of the Promoter of Justice*, in *Towards Future Developments in Penal Law: U.S. Theory and Practice*, a cura di P. M. Dugan, Wilson & Lafleur, Montréal, 2010, p. 70, che «even though the Church is careful to protect the rights of the accused once a judicial process has begun, particularly through the mandated appointment of an advocate by the judges if not by the accused (c. 1723), neither the accused nor his advocate has a right to intervene during the preliminary investigation [...]. Drafts of the 1983 Code included the right to know one is being accused but that norm was not included in the final text of the Code. Perhaps that decision could be reconsidered during a revision of penal law». L'appello dell'A., tuttavia, è rimasto inascoltato.

⁶⁰ Cfr. R. L. MILLETTE, *An Analysis of the Preliminary Investigation in Light of the Rights of Accused*, cit., p. 157, il quale rileva che «there is a seeming direct contradiction between two views which, on the one hand, establishes rights which the accused enjoys at all times and the other view which says that the accused only enjoys these rights within the penal process itself. Due to the importance and fundamental nature of rights within the Church, it must be the case that the accused does in fact enjoy rights during the preliminary investigation even if these rights are not directly stated by the canons in question».

La discrezionalità dell'Ordinario sembra espandersi in misura ancor maggiore laddove si consideri l'assenza di un principio analogo a quello *ex art. 112 Cost.*,⁶¹ cioè l'obbligatorietà dell'azione penale da parte dell'organo inquirente;⁶² l'ordinamento canonico, invero, «ad onta di approcci interpretativi stiracchiati o riduttivistici, rimane da sempre aperto e flessibile in tema di applicabilità dell'azione penale da attuare da parte dell'Ordinario che [...] è chiamato ad ispirarsi ad una applicazione del dato normativo, coerente sì al sistema, ma teleologicamente orientata alla pastoralità [...]».⁶³ La fase dell'indagine previa, oltre a soggiacere ad una logica inversa rispetto a quella che ispira il processo penale italiano, prescinde dalla parte pubblica, il promotore di giustizia, che interverrà unicamente in caso di processo penale giudiziale come soggetto deputato ad esercitare l'azione penale *ex can. 1501 CIC*, sicché «un'eventuale decisione del giudice non domandata dal promotore di giustizia o da chi è legittimato a porre la domanda, provoca la nullità insanabile della stessa decisione».⁶⁴

L'utilizzo dell'aggettivo "codiciale" si impone al fine di differenziare la normativa universale da quella speciale, considerato che l'art. 10 delle nuove *Normæ de delictis reservatis* pone l'obbligo non solo morale, ma giuridico, in capo all'Ordinario di procedere all'indagine ogniqualvolta la *notitia criminis* sia verosimile, con conseguenti sanzioni a carico del soggetto inadempiente,⁶⁵ palesando una chiara differenza rispetto ai delitti ordinari, per i quali non pare sussistere un vincolo propriamente giuridico all'attività

⁶¹ Osserva P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1993, p. 182, che in diritto canonico «non esiste l'obbligo di promuovere l'azione penale [...] ma vige un principio di segno contrario che impone di non avviare il processo penale quando le finalità a cui tende l'applicazione della pena possono essere egualmente raggiunte con altri mezzi più consoni alla particolare natura della comunità ecclesiale».

⁶² Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2006⁷, p. 266: «Obbligo dell'azione penale significa che il PM non può scegliere discrezionalmente se avviare o meno l'azione in relazione al tipo di reato, ma è tenuto ad intraprendere la sua azione sempre in presenza di una *notitia criminis* dotata di un certo fondamento».

⁶³ Così P. MILITE, *La discrezionalità dell'ordinario riguardo ai presupposti dell'azione penale in ordine al delitto di "pedofilia"*, «Quad. Studio Rotale» 16 (2006), p. 131.

⁶⁴ Cfr. G. MONTINI, *La struttura del processo penale giudiziale canonico*, «Quad. dir. ecclesiale» 35/3 (2022), p. 359.

⁶⁵ La sussistenza di un obbligo giuridico comporta, in caso di inadempimento dell'Ordinario, possibili sanzioni: si pensi all'applicazione del can. 1378, § 2, CIC in tema di abuso d'ufficio; oppure alla segnalazione – qualora si tratti di casi *contra sextum cum minoribus* – a carico di Vescovi ed equiparati secondo l'art. 1, § 1, b) del *Motu proprio* "Vos Estis Lux Mundi"; o, ancora, alla predisposizione di misure punitive, quantunque non di carattere penale, come la rimozione dall'ufficio ai sensi dell'art. 1 del *Motu proprio* "Come una madre amorevole". Cfr. FRANCISCUS PP., *Litteræ Apostolicæ Motu proprio datæ "Come una madre amorevole"*, 4 giugno 2016, «Acta Apostolicæ Sedis» 108 (2016), pp. 715-717.

investigativa anche a fronte di una notizia di reato verosimile,⁶⁶ nonostante il can. 1717 CIC reciti che «quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute inquirat», intendendo l'atteggiamento dell'autorità non in termini di mera raccomandazione ma di obbligo, in qualche modo stringente.

Ciò implica che pertiene all'autorità il potere di «decide his own criteria of what constitutes a substantiated, credible allegation, and does not need to be transparent and disclose such criteria to survivors or the public»,⁶⁷ con malcelate disparità di trattamento dovute all'assenza di un parametro-guida che obiettivamente guidi *ex lege* la scelta dell'autorità preposta o, quanto meno, affidi ad altro organo un potere di controllo a garanzia dell'esercizio corretto dell'azione penale⁶⁸ – come implementato dalla riforma “Cartabia” per il processo penale italiano⁶⁹ – laddove «l'intervento del giudice nel procedimento di archiviazione si pone quale baluardo per il rispetto dell'obbligo di agire del pubblico ministero e quindi strumento di verifica della sussistenza delle condizioni che lo legittimano ad astenersi dal procedere».⁷⁰

È noto, in proposito, come anche l'obbligo di cui all'art. 112 Cost. non in carni, nella sua essenza temperata dalla realtà fattuale,⁷¹ un dovere etero-imposto volto a sopprimere ogni barlume di autodeterminazione da parte della pubblica accusa,⁷² ma piuttosto una garanzia a che il pubblico ministero adempia alla presa in carico della notizia di reato senza «valutazioni di convenienza che rompano il necessario automatismo tra le conoscenze acquisi-

⁶⁶ In questo senso B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 588, nota 31.

⁶⁷ Cfr. J. BESTE, *Envisioning a Just Response to the Catholic Clergy Sexual Abuse Crisis*, «Theological Studies» 82/1 (2021), p. 39.

⁶⁸ Propone la costituzione di un organo collegiale dalle competenze interdisciplinari C. ARRU, *Le procedure canoniche da seguire in caso di accuse odiose nei confronti di ministri sacri*, «Apollinaris» 75/3-4 (2002), pp. 807-830.

⁶⁹ Cfr. art. 1, comma 9, lett. g) e h), l. 27 settembre 2001, n. 134, ove si introduce un controllo del g.i.p. sulla tempestività dell'iscrizione nel registro degli indagati – che, come noto, determina il *dies a quo* dei termini di durata delle indagini – con correlato potere di retrodatazione in caso di “ingiustificato o inequivocabile ritardo” nell'iscrizione: Cfr. lett. q) della legge in esame.

⁷⁰ Così F. ALONZI, *Contenuti e limiti del controllo giurisdizionale sull'inazione del pubblico ministero*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 49/3 (2006), p. 967.

⁷¹ Cfr. S. CATALANO, *Rimedi peggiori dei mali: sui criteri di priorità nell'azione penale*, «Quad. cost.» 28/1 (2008), pp. 71-72.

⁷² Su questo punto, ammonisce M. CAIANIELLO, voce *Archiviazione (diritto processuale penale)*, «Enc. dir. Annali», I, Milano, Giuffrè, 2008, p. 59, che «la legalità non è in grado di prevenire l'adozione di scelte *lato sensu* valoriali e dunque di opportunità: ciò avviene per la mera interpretazione delle prescrizioni normative, sempre più soggette all'opera creativa dell'interprete [...] e ancor più per la conduzione delle attività investigative, per antonomasia rimesse alle opzioni strategiche dell'inquirente (e per ciò stesso selettive, dunque discrezionali)».

te e la richiesta di punizione». ⁷³ Sussistono, perciò, incomprimibili margini di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, che nessun meccanismo normativo potrà espungere, dovendo, dunque, osteggiarsi solo quelle «deviazioni della pratica giudiziaria che, nate spesso per motivi congiunturali, locali, occasionali tendono a consolidarsi in tollerate e talvolta necessitate prassi *contra legem*». ⁷⁴

Ne deriva come il mancato esercizio dell'azione penale in determinati casi non costituisca un vantaggio né per l'accusato né per la comunità, ⁷⁵ comportando che le accuse rimangano tali per un tempo indeterminato, «senza mai diventare prove ma esplicando ugualmente un effetto sanzionatorio che un'accusa non dovrebbe mai avere, se non verificata nel foro competente». ⁷⁶ Sennonché, a tal proposito, l'art. 18 del nuovo *Vademecum* 2.o. pare apportare un *quid pluris* in termini di stringenza, prevedendo che «il giudizio circa l'assenza di verosimiglianza (che può portare all'omissione dell'indagine previa) sarà emesso solo in caso di manifesta impossibilità di procedere a norma del diritto canonico: per esempio se risulta che, al momento del delitto di cui è accusata, la persona non era ancora chierico [...]».

Pare possibile, in tale opzione ermeneutica, rinvenire un *fil rouge* tra la disciplina canonica e il combinato disposto degli artt. 355 e 408 c.p.p.: segnatamente, mentre la passata formulazione dell'art. 355 c.p.p. si limitava a sancire l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere «ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa», il novellato testo *post* riforma Cartabia prevede l'obbligo di iscrizione solo per quella *notitia criminis* «contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice». ⁷⁷ In merito, nell'art. 408 c.p.p. si assiste ad una attenuazione rispetto al *trend* originario, poiché la norma dispone che «quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca,

⁷³ Così I. FRIONI, *Le diverse forme di manifestazione della discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 45/2 (2002), p. 542.

⁷⁴ Cfr. G. GIOSTRA, *Controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale (nota a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1990)*, «Giur. cost.» 35/7-8 (1990), p. 2670.

⁷⁵ Cfr. C. VALENTINI, *Obbligatorietà dell'azione penale, patologie della prassi e mancanza di controlli*, «Riv. dir. proc.» 75/3 (2020), p. 1027, la quale osserva che «senza garantire qualità e tempestività delle indagini, è impensabile immaginare di poter garantire il canone costituzionale, preservandolo tanto dalle aggressioni quotidiane rese in fase di scelte archiviate, quanto dalle altre – non meno gravi – che corrono sotto il nome di “azione penale apparente”, ovvero sia esercitata in assenza del materiale idoneo a supportarla in giudizio».

⁷⁶ In questi termini P. AMENTA, *Diritto processuale penale canonico e inveramento del principio fondamentale del diritto di difesa*, cit., p. 11.

⁷⁷ Sono parole di V. MAIELLO, *Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 66/2 (2023), p. 628.

il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione»,⁷⁸ attribuendo a tale richiesta un ruolo di *pendant* rispetto all'esercizio dell'azione penale, laddove, *sub* normativa precedente, l'obbligo summenzionato sorgerà solo in caso di «presupposti che rendono doverosa l'archiviazione che è, appunto, non esercizio dell'azione penale».⁷⁹

Trasponendo il discorso al processo penale canonico, il criterio preponderante di azione dell'Ordinario – esaminati i presupposti della *notitia criminis* e prima di richiedere l'instaurazione del processo – dovrà basarsi non già su una ragionevole previsione di condanna giudiziaria, considerata l'esperibilità in via prioritaria dei mezzi alternativi indicati al can. 1341 CIC, bensì su una operatività dinamica⁸⁰ che lo conduca a non immobilizzarsi riposando sulla confortevole prognosi di non gravità del fatto⁸¹ né, tantomeno, a procrastinare il suo intervento sulla base di una eventuale non attuabilità, allo stato, di un processo a carico dell'indiziato.

L'assenza di carichi penali paragonabili a quelli incombenti sulle procure induce ad utilizzare, in campo canonico, un criterio più sfumato di azione evitando una equiparazione tra parametri di analisi in sede di indagini e giudizio processuale, trasformando un giudizio di natura diagnostica in uno a carattere prognostico che causerebbe non solo un eccessivo carico della fase prodromica ma anche un abbassamento dello *standard* qualitativo dell'accertamento da operarsi nel processo, spingendo ad accontentarsi di elementi confermativi del giudizio preliminare, trasformando l'*investigatio* in un primo grado di giudizio mascherato fondato su elementi conoscitivi raccolti unilateralmente, mentre il processo si ridurrebbe a una sorta di impugnazio-

⁷⁸ Cfr. P. TONINI, C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2022²³, p. 555.

⁷⁹ Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, «Giur. cost.» 36/2 (1991), p. 591.

⁸⁰ Cfr. G. MARCHETTI, *La segnalazione di comportamenti illeciti e la notitia criminis*, «Quad. dir. ecclesiale» 36/3 (2023), p. 38, nel senso che se «la notizia di un possibile crimine non implica la certezza che questo sia stato commesso, d'altra parte però la notizia non deve essere tale da escludere una certa verosimiglianza ossia la possibilità o probabilità che il fatto possa essere avvenuto».

⁸¹ Cfr. A. INTERGUGLIELMI, *Le questioni della definizione dei limiti e della sufficienza delle garanzie per l'indagato nello svolgimento dell'indagine previa "ex can. 1721, CIC"*, in "Iustitia et iudicium". *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, IV, a cura di J. Kowal, J. Llobell, cit., p. 2152, il quale sottolinea come «talvolta permane una situazione di incertezza già sull'opportunità di avviare delle indagini: è forse male che un Ordinario – tenuto conto della gravità della materia – non rimanga col dubbio, dopo aver svuotato il cestino? Meglio forse suggerire qui espressamente all'Ordinario un atteggiamento più articolato e responsabile, p. es. di procedere comunque personalmente ad una verifica sommaria, perlomeno dei dati essenziali "esterni" al fatto, che potrebbero indurlo a dare credibilità alla *notitia criminis* e quindi suggerire l'apertura di una vera e propria indagine previa. [...] Nei casi di dubbio perciò si dovrebbe [...] seguire il criterio prudenziale di dare comunque inizio all'indagine».

ne, con un «alone inquisitorio»⁸² potenzialmente deleterio per i connotati di un giusto processo improntato alla parità delle parti.

4. DECODIFICAZIONE GENETICA DELL'AZIONE PENALE:
LA FASE INVESTIGATIVA IN QUALITÀ DI LUOGO DI RETROAZIONE
DELL'IMPULSO PROCESSUALE

A margine di tale discorso si inserisce l'opzione terminologica e sistematica afferente al concetto di azione penale,⁸³ poiché la costante dicotomia obbligatorietà/discrezionalità della stessa impone di riflettere sul suo momento di instaurazione nell'assegnando procedimento. Le conclusioni cui si perviene saranno difformi laddove l'azione penale sia fatta coincidere con la richiesta di rinvio a giudizio ovvero con il momento della acquisizione – e, dunque, di analisi approfondita – della *notitia criminis* da parte dell'organo inquirente (per il processo penale italiano si tratta dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, ex art. 335 c.p.p.). La plausibilità della seconda ipotesi riposa sulla necessità di slegare il concetto di azione penale da quello, del tutto successivo ed eventuale, di richiesta di condanna, sicché le decisioni adottate dal pubblico ministero e dell'Ordinario intorno all'*an, quomodo* e *quantum* delle indagini rientrano nell'ambito di un'azione penale già esercitata nel momento in cui si è sottratto l'esame della *notitia criminis* all'indifferenza dell'autorità⁸⁴ e si collocano in un momento posteriore e attuativo:⁸⁵ l'obbligo di azione, perciò, implica il dovere di indagare, costruito

⁸² Così lo definisce P. FERRUA, *Onere della prova, regole di giudizio e standard probatorio: alla ricerca della perduta proposizione da provare*, «Cassazione penale» 60/7-8 (2020), p. 2639.

⁸³ L'azione penale è chiamata, nel Codice del 1983, azione "criminale", per distinguerla dall'azione penale in senso proprio che attiene alla fase esecutiva della sentenza comminata: in argomento, cfr. H. G. ALWAN, voce *Acción criminal*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, cit., p. 114: «El CIC distingue entre la acción criminal y la acción penal, la primera es aquella que nace con la violación dolosa o culpable de la ley o del precepto penal y con el paso a cosa juzgada de la sentencia definitiva en el caso del uso de la vía judicial o con la emisión del decreto de la declaración de la pena *latae sententiae* o el decreto penal extrajudicial de las penas *ferendae sententiae*. En cambio, la acción penal es aquella que completa la acción criminal y comienza donde finaliza este última para terminar con la ejecución de la pena impuesta».

⁸⁴ Secondo R. LUCIEN MILLETTE, *An Analysis of the Preliminary Investigation in Light of the Rights of Accused*, cit., p. 143, lo *screening* dell'Ordinario andrebbe suddiviso in due fasi: «The first phase examines the overall credibility of the *notitia criminis*, in a sense looking at the notification in a black and white manner to determine its overall credibility, while the second phase looks at whether there is a semblance of truth in the grey area that remains after the notification has been examined in this absolute, overarching manner».

⁸⁵ Cfr. G. DI CHIARA, *Il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale*, in *Una introduzione al sistema penale*, a cura di G. Fiandaca, G. Di Chiara, Napoli, Jovene, 2003, p. 244, il quale ritiene «priva di fondamento [...] la tesi secondo cui l'accento logico del principio costituzionale (dell'obbligatorietà) andrebbe ormai localizzato solo sulla *sedes* tecnica dell'esercizio dell'azione e dunque in un frangente cronologico successivo alla conclusione delle indagini».

come potere/dovere di determinare la propria condotta in una pluralità di direzioni.

Ne deriva che la scelta di non innescare la dinamica instaurativa del processo, non potrà porsi in antitesi all'esercizio dell'azione penale, ma si inserirà nel segmento investigativo che di tale esercizio costituisce parte, prevedendo *in re ipsa* l'alternativa al rinvio a giudizio nel successivo frangente;⁸⁶ sicché la vincolatività del principio di obbligatorietà non sembra ricadere «sul momento valutativo dell'esercizio dell'azione penale ma espande tutta la sua forza sull'ambito volitivo».⁸⁷ Una prassi in tal senso pare attecchire nelle diocesi nordamericane ove si fa strada una convergenza verso tale scomposizione dinamica dell'azione penale nelle due fasi della promozione e dell'esercizio, entrambe però sussunte nel raccordo temporale unitario della fase investigativa, laddove i *Diocesan Review Boards*⁸⁸ applicano – nel processo di analisi sinergico della *notitia criminis* con l'Ordinario – due tipologie di esame: «the first time they discuss the “pre-preliminary” investigation and whether to recommend that a canonical investigation be initiated. Then they review the full investigation material and discuss whether there is a credible allegation»,⁸⁹ evidenziando la rapportabilità di un dovere di azione non già a una scelta vincolata tra richiesta di condanna e archiviazione, bensì al «dovere di indagare in modo completo [...] a sua volta costituito su

⁸⁶ Cfr. G. LEONE, voce *Azione penale*, «Enc. dir.», IV, Milano, Giuffrè, 1959, p. 859, il quale osservava che «non si può costruire un concetto di azione penale che tenga fuori dalla sua elaborazione l'istituto dell'archiviazione [...] e ritenere, di conseguenza, che il giudice, nel caso di non conformità alla richiesta di archiviazione nel momento in cui dispone l'inizio dell'istruzione formale, diventi organo promotore dell'azione penale. [...] Scarnita l'azione penale di ogni riferimento alla pretesa punitiva, ridotta come deve essere ad un poterdovere di attivare la giurisdizione per la decisione su una *notitia criminis*, è evidente che la richiesta di archiviazione rientra agevolmente nello schema dell'azione penale».

⁸⁷ Così S. CATALANO, *Quando perseguire. Aspetti costituzionali delle scelte sui criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 89, il quale aggiunge che «la discrezionalità che connatura l'operato del magistrato inquirente, in definitiva, deve avere una natura vincolata e non libera».

⁸⁸ Cfr. P. R. LAGGES, *The Penal Process: The Preliminary Investigation in Light of the Essential Norms of the United States*, «Studia Canonica» 38/1 (2004), p. 396, ove si puntualizza: «[...] the review board is not making decisions; it is merely advising the bishop as to whether an accusation at least appears to be true. [...] In discharging its function, the review board would hear the evidence that has been gathered, preferably reviewing the documents themselves so that they are not relying on a summary of the accusation and response, but have before them the actual statements of the accuser and accused. Their task at this point is simply to determine whether an accusation “at least seems to be true”. In this first review, the standard of proof is rather low, since the review board is only looking for the semblance of truth. After the preliminary investigation is completed, they will be asked to review the matter again, with a higher standard of proof».

⁸⁹ Cfr. P. L. GOLDEN, *Advocacy for Clerics Accused of Sexual Abuse of Minors*, «Canon Law Society of America Proceedings» 68 (2006), p. 141.

una fattispecie discrezionale al cui interno sono doverosi tutti gli atti investigativi indispensabili a completare (quanto meno) il quadro cognitivo disegnato dalla *notitia criminis*.⁹⁰

Peraltro, caldeggiare un principio di obbligatorietà dell'azione penale circoscritto alla scelta tra (richiesta di) archiviazione e formulazione dell'imputazione e non retroagente al *locus investigativo*⁹¹ equivarrebbe a falsificarne la portata, precludendo in concreto, a risultati investigativi insufficienti, elevabili a presupposto falsato di un patologico non-esercizio dell'azione. Recidere il legame di consequenzialità automatica tra *notitia criminis* e condanna⁹² si rivela perciò funzionale, anche nel diritto processuale penale della Chiesa, a chiarire come l'Ordinario non sia chiamato certo a iniziare una procedura di applicazione della pena in presenza di ogni notizia di reato né «a concentrare la sua attenzione esclusivamente sul fatto in odore di reato, quasi dovesse anticipare un giudizio sommario di assoluzione o di condanna»⁹³ – circostanza che troverebbe come ostacolo il dovere di esperire le preve misure ex can. 1341 CIC – ma debba prodigarsi ad analizzare con dovuta attenzione la verosimiglianza della notizia di reato in base a criteri non già ispirati a «valutazioni di convenienza di qualsiasi genere»,⁹⁴ bensì di equilibrio tra funzione pastorale e giuridico-veritativa;⁹⁵ in ciò, già si concretizza un esercizio di azione penale, e po-

⁹⁰ Sono parole di V. MAFFEO, *Tempi e nomina juris nelle indagini preliminari. L'incertezza del controllo*, cit., p. 31.

⁹¹ Cfr. D. VICOLI, *Scelte del pubblico ministero nella trattazione delle notizie di reato e art. 112 cost.*; un tentativo di razionalizzazione, «Riv. it. dir. proc. pen.» 46/1-2 (2003), p. 266, ad avviso del quale «lo "spirito" del principio di obbligatorietà [...] verrebbe "frustrato" da impostazioni che non facessero retroagire [...] l'efficacia precettiva dell'azione penale alla fase delle indagini preliminari».

⁹² Cfr. L. GIULIANI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, G. Conso, V. Grevi, Padova, CEDAM, 2019¹⁴, p. 588, nel senso che «l'obbligo sancito dall'art. 112 Cost. non impone sequenze automatiche tra notizie di reato ed azione: quest'ultima deve essere esercitata solo quando l'ipotesi che ha dato luogo alle indagini finisca per concretarsi in una tesi plausibile per il processo».

⁹³ Cfr. B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 536.

⁹⁴ Cfr. O. DOMINIONI, *Azione penale*, «Dig. disc. pen.», I, Torino, Utet, 1987, p. 410.

⁹⁵ Sottolinea questo punto G. INGELS, *Protecting the Right to Privacy When Examining Issues Affecting the Life and Ministry of Clerics and Religious*, «Studia Canonica» 34/2 (2000), p. 455: «When making the decision whether or not initiate a penal process against an individual, an ordinary must take a clear determination at the very outset concerning the direction and the purpose of the investigation that is going to be undertaken: is the purpose or intention of this investigation to help an individual who is sick, or is the purpose and intention to punish a person who has committed a crime? This is not often an easy question to answer; and it is going to depend on a number of factors such as the cooperation of the accused party, the needs of the victim and family who have been injured by the accused's actions, and the questions of the notoriety and publicity which accompany this type of misconduct and the scandal that may result».

tendo astenersi dal porre in essere la sua opera valutativa solo in caso di manifesta infondatezza della stessa, posto che l'indagine previa «non ha come unico obiettivo o fine l'imposizione di sanzioni, bensì quello di raccogliere elementi necessari che permettano un esercizio responsabile della funzione pastorale».⁹⁶

Un ulteriore pericolo di asimmetria sembra sorgere dall'intersezione tra l'assenza di un principio corrispondente a quello sancito ex art. 25 Cost. – *id est* la soggezione al giudice naturale precostituito per legge⁹⁷ – e la divergenza tra procedimento giudiziario e amministrativo. Invero, soprattutto nel secondo non è infrequente l'ipotesi di giudici *ad casum* che si troverebbero vincolati alle risultanze di una indagine svolta da altri, quasi equiparando l'assoluzione di un imputato ad una valutazione nel merito dell'impianto accusatorio edificato dai predecessori.⁹⁸ Tralasciando la annosa questione relativa alla costituzione di tribunali speciali ecclesiastici⁹⁹ e alla possibilità, ex can. 1423, § 1, CIC di deferire la causa a un tribunale di prima istanza *in solidum* con altri vescovi in caso di assenza di tribunale diocesano, solo nel processo giudiziario si assiste a una sorta di staffetta tra i soggetti deputati a scandire le varie fasi, grazie alla funzione di “filtro” esercitata dal promotore di giustizia, a tenore del can. 1721, § 1, CIC,¹⁰⁰ che riceverà il fascicolo dall'Ordinario e trasmetterà poi il libello di accusa al giudice;¹⁰¹ la parte pubblica appurerà se quanto raccolto dall'Ordinario o dal delegato possa essere

⁹⁶ Così A. MIZIŃSKI, *L'indagine previa (cc. 1717-1719)*, in *Il processo penale canonico*, a cura di Z. Suchecki, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2003, p. 191.

⁹⁷ Cfr. S. BARTOLE, *Il potere giudiziario*, Bologna, il Mulino, 2008, spec. pp. 27-45.

⁹⁸ Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Milano, Giuffrè, 2005, p. 115, il quale descrive l'eventualità in cui «il titolare dell'azione penale è talmente convinto della colpevolezza dell'accusato e considera tanto importante per il bene pubblico la sua condanna che può delegare la potestà giudiziaria a persone della sua diocesi che egli, per diversi motivi, ritiene che condanneranno sicuramente l'imputato. I delegati possono accorgersi di questa situazione dopo l'accettazione della nomina e trovarsi nella difficile, ma doverosa situazione – qualora non abbiano certezza morale sulla colpevolezza dell'accusato – di non assecondare i desideri del Superiore, o di dimettersi dall'incarico ricevuto, con la consapevolezza che questa giusta condotta potrà comportare delle conseguenze negative nei rapporti futuri con il loro vescovo diocesano».

⁹⁹ Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede. Prima parte*, «Archivio Giuridico» 232/1 (2012), pp. 165-224, spec. p. 207 ss.

¹⁰⁰ Il § 1 prevede che «se l'Ordinario ha decretato doversi avviare un processo penale giudiziario, trasmetta gli atti dell'indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei cann. 1502 e 1504».

¹⁰¹ Cfr. C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV*, Roma, Urbaniana University Press, 2012, p. 80, il quale sottolinea come «il giudice viene a conoscenza dei fatti di causa solamente con la presentazione del libello accusatorio: prima di questo momento egli nulla sa dei fatti contestati all'imputato, e ciò non può non favorire la sua serenità d'animo nel prendere la decisione finale».

ritenuto fondato, sforzandosi di agire in istituzionale indipendenza rispetto a ogni altra suggestione eteroindotta.

Nella procedura amministrativa, al contrario, l'Ordinario riveste tutti i ruoli: dallo svolgimento dell'indagine all'eventuale decreto di condanna – con un «pericolo che si possa produrre una certa confusione tra la verifica della veridicità e una personale attività dell'investigatore in vista della produzione di prove future»¹⁰² – non trovando spazio la clausola di incompatibilità prevista al can. 1717, § 3, CIC che il legislatore ha espressamente riservato alla via giudiziaria,¹⁰³ con il rischio di non giungere all'equidistanza rispetto ai risultati dell'*investigatio*, attuando una sorta di processo già celebrato all'interno della propria coscienza¹⁰⁴ e alterando la natura del rito extra-giudiziario, il cui utilizzo può essere giustificato in prospettiva di celerità ed efficienza e sempre nell'ottica di un corretto bilanciamento tra istanze di ragionevole durata ed effettività del diritto di difesa¹⁰⁵ «che sarebbe vuoto se non avesse [...] almeno la possibilità di un *facere*». ¹⁰⁶

¹⁰² Cfr. D. G. ASTIGUETA, *L'investigazione previa: alcune problematiche*, «Periodica de Re Canonica» 98/2 (2009), p. 209, ove si aggiunge: «Dato che nel possibile processo toccherà a lui portare avanti il caso, cercando di sostenere l'accusa, potrebbe cominciare quest'attività inconsapevolmente durante la fase previa».

¹⁰³ Dal punto di vista della differenziazione dei ruoli sembra, ancora, maggiormente garantista la normativa speciale, poiché l'art. 20, § 4, delle nuove *Normae de delictis reservatis* prevede – anche per la procedura extragiudiziaria – il divieto all'investigatore di assumere il ruolo di delegato o di assessore nel futuro processo, ricalcando la distinzione tra colui che si adopera per l'edificazione dell'impianto probatorio e colui che di tale apparato sarà chiamato a valutare la congruità in sede dibattimentale. Cfr. G. P. MONTINI, *Il soggetto che conduce l'indagine previa e il giudice del collegio nel processo penale: la valenza del can. 1717, § 3, seconda parte*, «Periodica de Re Canonica» 103/4 (2014), pp. 629-662.

¹⁰⁴ Nota A. D'AURIA, *Il processo penale amministrativo. Rilievi critici*, in *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di C. Papale, Roma, Urbaniana University Press, 2018, p. 81, come «non sarà quindi da considerarsi *contra ius* il fatto che in un processo penale amministrativo l'Ordinario conduca l'indagine previa e poi sia lui stesso a realizzare la procedura tesa all'inflizione della pena. Ciò dal punto di vista dell'unitarietà di natura, di origine e di esercizio della *Sacra Potestas*, potrebbe anche non costituire un problema, in quanto nell'ordinamento giuridico della Chiesa le tre flessioni dell'unica potestà sacra fanno capo alla stessa autorità ecclesiastica [...]. Di fatto, però, occorre tener presente che il giudice-vescovo, nel momento in cui si troverà a dover giudicare, difficilmente riuscirà a mantenere una certa imparzialità rispetto alla causa in questione, dato che è stato egli stesso a condurre l'indagine e ad istruirla».

¹⁰⁵ Sul punto, cfr. Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317, «Giur. cost.», 54/6 (2009), p. 4672, la quale asserisce che «il bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo deve tenere conto dell'intero sistema delle garanzie processuali, per cui rileva esclusivamente la durata del giusto processo [...] mentre un processo non giusto perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata».

¹⁰⁶ Così F. MORELLI, *Principio di immediatezza e diritto di difesa*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 64/2 (2021), p. 478.

Il correttivo epistemologico circa il concetto di azione penale sembra mostrare la sua utilità soprattutto nel caso dell'instaurando processo penale amministrativo, poiché nel caso dell'opzione giudiziale, nel momento in cui l'Ordinario opta per proseguire l'azione penale si spoglia di quella discrezionalità attribuitagli dal can. 1341 CIC trasferendola in capo al giudice, per mezzo della presentazione del libello accusatorio da parte del promotore di giustizia. Il giudice, d'altra parte, «nonostante sia titolare di una potestà vicaria, gode di una posizione di terzietà e non può considerarsi mero esecutore della volontà dell'Ordinario»,¹⁰⁷ con la conseguenza che sarà anche sua la competenza a rubricare il reato, durante la fase della *litiscontestatio*, contenuto nel libello accusatorio e in precedenza qualificato dall'Ordinario, potendo discostarsi dalla costruzione pervenutagli, soprattutto in caso di giudici di diocesi diverse.¹⁰⁸

Nel processo amministrativo, invece, la commistione dei ruoli pare annullare questa cautela, rimanendo l'estensione di una obbligatorietà *sui generis* dell'azione penale alla fase investigativa l'unico argine alla vocazione prettamente unilaterale di tale scelta processuale in un sistema che, allo stato, mostra la compresenza di un fattore discrezionale nella fase iniziale dell'esercizio dell'azione penale da parte dell'Ordinario e uno obbligatorio nella fase finale da parte del promotore di giustizia, posto in una posizione di vincolo più cogente rispetto a quanto previsto dal pubblico ministero italiano, dal momento che questi «gode di spazi di libertà negati invece dalla normativa canonica al titolare della funzione accusatoria».¹⁰⁹

5. DEFICIT DI COINVOLGIMENTO DELL'INDAGATO E DEONTICITÀ DI UNA FASE PRE-PROCESSUALE GARANTISTA

Relativamente ai *vulnera* afferenti alla consultazione dell'indagato, è innegabile che nella fase investigativa ci si muova sul terreno delicato del bilanciamento tra l'esigenza di evitare inquinamenti probatori e la necessità che l'in-

¹⁰⁷ Cfr. E. MARTINELLI, *L'azione penale nell'ordinamento canonico. Uno studio di diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 85, nota 33.

¹⁰⁸ In argomento, si chiede F. G. MORRISEY, *Addressing the Issue of Clergy Abuse*, «Studia Canonica» 35/2 (2001), p. 419: «If a bishop orders a penal trial against a cleric, and if he tells the court that he wants the cleric to be laicized, does the decision bind – since the court is not really free? Fortunately, in recent times, dioceses have been designating judges and court personnel from outside the diocese to handle such cases, so as to assure neutrality».

¹⁰⁹ Cfr. E. MARTINELLI, *L'azione penale nell'ordinamento canonico*, cit., p. 132, la quale sottolinea che «quando si osservi la dinamica che dà impulso al processo penale dal punto di vista dell'autorità ecclesiastica, si dovrà concludere che l'iniziativa penale è, innegabilmente, largamente discrezionale; quando, per contro, ci si ponga dall'angolo visuale del promotore di giustizia, non si può fare altro che accedere all'opinione dell'obbligatorietà della medesima. In altri termini [...] all'organo di accusa è imposto di agire, tanto che non potrà, in alcun modo, disporre dell'azione penale, se non su mandato o, talvolta, con consenso dell'ordinario».

dagato possa orientarsi in modo circostanziato sugli elementi a suo carico; ne deriva che «une personne qui fait l'objet d'une allégation devrait être notifiée de l'ouverture d'une enquête préliminaire à son endroit afin de lui permettre d'assurer son droit à la défense». ¹¹⁰ La sua sistematica esclusione postula, perciò, la mancanza di partecipazione di un soggetto forse falsamente accusato che potrebbe chiarire alcune situazioni *prima facie* dubbie e rivelarsi utile per definire l'indagine, acquisendo informazioni con modalità non turbative delle istanze investigative, ¹¹¹ mantenendo un coefficiente di riservatezza idoneo a non pregiudicare il corso dell'attività inquirente, trattandosi, nel caso di tale ultimo valore tutelando, di un'esigenza altrettanto imprescindibile ai fini di un corretto funzionamento dell'apparato giudiziario.

Per vero, nonostante si tratti di una fase amministrativa ¹¹² o quantomeno 'ibrida', ¹¹³ il suo rilievo sulla condizione giuridica dell'indiziato sembra imporre cautele proprie del momento tecnicamente processuale, inducendo parte della dottrina a parlare di «fattispecie a formazione progressiva», ¹¹⁴ ove l'accantonamento dell'indagato, nel prisma del confronto dialogico, si

¹¹⁰ Cfr. V. NKOUBA MBANDJI, *L'enquête préliminaire dans la procédure pénale canonique*, «Studia Canonica» 54/1 (2020), p. 197 ove si evidenzia: «L'impression qui se dégage est qu'à l'égard de la personne soupçonnée, prévaut plutôt la présomption de culpabilité au détriment de la présomption d'innocence. Nous constatons que dans la pratique passée et même courante de certains tribunaux ecclésiastiques, règne une certaine logique du secret qui enveloppe très souvent cette phase de la procédure. [...] Aussi, si on conçoit aisément que la présence de la personne vers qui est dirigée l'allégation ne soit pas nécessaire au moment où l'on détermine la vraisemblance de l'allégation, on a du mal à comprendre pourquoi cette personne ne serait pas informée qu'une enquête préliminaire est ouverte pour déterminer la véracité des actes qu'elle aurait posé et leurs caractères délicats» (ivi, pp. 196-197).

¹¹¹ Cfr. J. A. RENKEN, *The Canonical Rights of Those Accused of the Delict of Sexual Abuse*, «Studia Canonica» 54/1 (2020), pp. 234-235, secondo cui «the accused has the fundamental right to know the details and source of the accusation. Without knowing this information, the accused is deprived of the right of legitimate self-defense. [...] In accordance with everyone's right to know charges against him or her, it is appropriate that the competent authority inform the accused of the details of the accusation in a timely manner. Indeed, the accused's response may verify that the charge is frivolous [...] or, on the contrary, the accused may admit the veracity of the allegation and the appropriate remedy could be sought [...]».

¹¹² Cfr. J. A. RENKEN, *The Penal Law of the Roman Catholic Church. Commentary on Canons 1311-1399 and 1717-1731 and Other Sources of Penal Law*, Ottawa, Saint Paul University, 2015, p. 390.

¹¹³ Cfr. F. J. RAMOS, *La investigación previa en el Código de derecho canónico (CIC, cann. 1717-1719)*, in «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, IV, cit., pp. 2109-2134.

¹¹⁴ Così la definisce L. ORTAGLIO, *L'indagine previa nei casi di delicta graviora*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012, p. 110, il quale rileva come «l'indagine previa più propriamente potrebbe collocarsi come fase endoprocessuale (all'interno del processo penale), né si può liquidare la questione [...] dicendo che essa ha natura amministrativa, in quanto si incontrerebbero due procedimenti aventi natura diversa: la «*prævia investigatio*» ed il vero e proprio «*processus ad pœnam irrogandam vel declarandam*»».

riverbera sulla concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa. L'esiguità della tutela sembra manifestarsi sotto due aspetti: nell'ottica della mancata consultazione con l'Ordinario e dell'informazione relativa allo svolgimento stesso della *investigatio*, laddove egli potrebbe non venir mai a conoscenza «che si sta indagando su di lui e perché e neppure a chi sia imputabile la messa in funzione di questo meccanismo». ¹¹⁵

Sotto il primo profilo il *Codex* tace, mentre il *Vademecum* al n. 53 si limita a evidenziare l'assenza di un «criterio uniforme e di esplicite disposizioni, rimandando ad una valutazione complessiva dei beni in gioco», a differenza di quanto predisposto dal CCEO che, al can. 1469, § 3, prevede l'obbligo del Gerarca di ascoltare l'indagato ¹¹⁶ e dalla Congregazione per la dottrina della Fede che nel 2011 si è espressa a favore di un suo maggiore coinvolgimento. ¹¹⁷ Sorprende, invece, la previsione del recente Sussidio applicativo del Dicastero per i Testi Legislativi che, al n. 183, fa riferimento a una non meglio precisata non convenienza nell'informare l'indagato, al fine di evitare interferenze e applicando un principio alla rovescia che vede le istanze di segretezza prevalere su quelle informative «a meno che, per la natura delle cose, tali interferenze siano da escludere»; ¹¹⁸ sembra attivarsi, così, una inversione della scala valoriale operante nel procedimento penale suscettibile di porre qualche problema in termini di compatibilità ermeneutica con la tutela delle garanzie dell'indagato, anche in considerazione del fatto che – al successivo n. 193, in tema di comunicati pubblici – il Sussidio sembra addirittura

¹¹⁵ In questi termini C. GULLO, *Le ragioni della tutela giudiziale in ambito penale*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., p. 152.

¹¹⁶ Cfr. C. VENTRELLA MANCINI, *L'indagine previa nel processo penale del Codice di diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali*, in *Incontro fra Canonici d'Oriente e d'Occidente*, II, a cura di R. Coppola, Bari, Cacucci, 1994, pp. 543-556.

¹¹⁷ Sul punto, si veda CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Lettera Circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, «Acta Apostolicæ Sedis» 103 (2011), p. 408, n. II: «A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all'accusato durante l'indagine preliminare». Successivamente, al punto III, lettera e) si rimarca che «a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l'opportunità di rispondere alle medesime».

¹¹⁸ Cfr. DICASTERIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2023, p. 187, n. 183. Il disposto in esame si collega poi al successivo n. 190 che, con maggiore dovizia di particolari, prevede: «Qualora si escluda ragionevolmente il rischio di interferire nell'investigazione previa, risulta appropriato fornire all'indagato una sintetica informazione circa i motivi dell'inchiesta, limitatamente a quanto serve per ricavare da lui informazioni utili al chiarimento dell'inchiesta».

tura privilegiare il canale comunicativo della notizia relativa alla sussistenza di un'accusa, non già, però, al legittimo interessato ma agli organi di stampa, affermando che «[...] non è (necessariamente) una violazione della buona fama la prudente comunicazione di notizie circa l'esistenza di un'accusa quando è fatta per non mettere in pericolo il bene pubblico». ¹¹⁹

Si tratta di una discrasia, per certi versi, inconciliabile anche con esigenze di perequazione in punto di *status* soggettivo dell'indagato laddove, ad un complesso normativo generale disciplinante un meccanismo di indagine sostanzialmente avulso dalla partecipazione dell'indagato, fa da contraltare l'art. 2 di “*Come una madre amorevole*” che – riferendosi ai casi in cui soggetti passivi dell'indagine sia il Vescovo diocesano, l'Eparca o colui che guidi, anche a titolo temporaneo, una chiesa particolare o comunità equiparata – appresta cautele informative precluse ai casi di *investigatio prævía* ordinaria prevista dal codice, evocando «non tanto un sistema di udienza e contraddittorio quanto un qualche tipo di dialogo chiarificatore». ¹²⁰ Invero, la norma *de qua* sancisce che, nel caso di indizi dotati dei requisiti evidenziati al precedente art. 1, «la competente Congregazione della Curia romana può iniziare un'indagine in merito, dandone notizia all'interessato e dandogli la possibilità di produrre documenti e testimonianze», rimarcando in via ancor più pregnante la differenza rispetto alle previsioni codicistiche allorquando sottolinea, al § 2, che «al Vescovo sarà data la possibilità di difendersi [...]». Tutti i passaggi dell'inchiesta gli saranno comunicati e gli sarà sempre data la possibilità di incontrare i Superiori della Congregazione. Detto incontro, se il Vescovo non ne prende l'iniziativa, sarà proposto dal Dicastero stesso». Tale prospettiva di sostituzione *ex officio* del Dicastero alla volontà dell'indagato accresce il divario, difficilmente spiegabile, tra l'eventualità di un illecito omissivo in punto di negligenza nei *delicta reservata* da parte di un soggetto dotato di autorità e i casi di illeciti commissivi, ordinari ove il presunto autore sia un sacerdote o, talvolta, un laico, rendendo alquanto acrobatica una giustificazione di tale squilibrio sulla base del maggior disvalore dei reati previsti nella normativa speciale, prescindendo le esigenze di garanzia e di difesa da una classificazione fondata su graduazioni esterne dei comportamenti configuranti una maggiore rilevanza penale. ¹²¹

¹¹⁹ Ivi, pp. 196-197.

¹²⁰ Cfr. F. PUIG, *La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo*, «Ius Ecclesiae» 28/3 (2016), p. 733, il quale ravvisa in tale momento di incontro una «ipotesi prospettata in qualche occasione di istanze di sorveglianza e talvolta di giudizio, a livello di sinodalità locale anche nella Chiesa latina» (ivi, p. 734).

¹²¹ Come rileva O. MAZZA, *Le persone pericolose (in difesa della presunzione di innocenza)*, «Dir. pen. cont.» 2 (2012), p. 6: «il tema della diversa graduazione delle garanzie processuali in funzione della gravità del reato (doppio binario), peraltro valutata solo in astratto, non trova diritto di cittadinanza nel sistema costituzionale che non consente una diversa pon-

Il secondo profilo afferisce sia all'eventualità in cui l'Ordinario propenda per una archiviazione, in ciò ravvisandosi un parallelismo con il processo penale italiano¹²² sia nel caso in cui si opti per l'instaurazione di un processo, poiché egli stesso (o il delegato) si interfaceranno con l'indagato unicamente al momento dell'emanazione del decreto di chiusura delle indagini. In caso di processo giudiziario trasmetterà gli atti di indagine al Promotore di giustizia *ex can. 1721, § 1, CIC*, affinché egli presenti al giudice il libello di accusa; nel secondo caso, il *can. 1720 CIC* si limita, in via più stringata, a prevedere la necessità di rendere note all'indagato «l'accusa e le prove, dandogli la possibilità di difendersi»; una statuizione che non contiene alcun riferimento a una difesa tecnica¹²³ né alla possibilità dell'indagato e dell'eventuale difensore di visionare gli atti del procedimento.¹²⁴

Ne deriva che l'indagato molto probabilmente rimarrà impossibilitato a rispondere a quanto raccolto a suo carico, salvo il confrontarsi con l'Ordinario in sede di prima citazione,¹²⁵ laddove anche questo primo momento di raccordo rischia di tramutarsi in un mero evento esplorativo, poiché se l'indagato «viene a conoscere nell'interrogatorio, per la prima volta, le accuse che si fanno contro di lui e le prove, potrebbe non essere pronto a risponde-

derazione interna alla materia penale, in quanto tale e complessivamente degna di tutte le garanzie del giusto processo [...]». E anzi, aggiunge l'A., «volendo ammettere un certo margine di apprezzamento discrezionale da parte del legislatore ordinario, e prendendo le mosse dal presupposto incontestabile che il giusto processo è lo scudo offerto all'imputato per proteggersi dalle accuse che gli vengono mosse dal pubblico ministero, l'unica equazione [...] plausibile sarebbe quella di far corrispondere alla maggior gravità del reato oggetto di imputazione un incremento delle garanzie processuali dell'accusato».

¹²² In tema, cfr. F. CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso, V. Grevi, Padova, CEDAM, 2010⁵, pp. 565-566.

¹²³ Si tratta, ad avviso di L. T. MUSSO, *La posizione dell'accusato in ambito canonico*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2021, p. 292, di un diritto di difesa «contratto poiché il *can. 1720 n. 1* prevede una generica "possibilità di difendersi", ma non prevede espressamente la figura dell'avvocato. Sarebbe tuttavia opportuno, anzi necessario agli effetti difensivi, che l'imputato potesse avvalersi dell'apporto professionale di un patrono esperto nel sistema penale».

¹²⁴ Cfr. J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 14 (2019), p. 29, il quale auspicava una riforma del *can. 1720* che non omettesse «di affermare il diritto all'assistenza di un avvocato di fiducia e la possibilità [...] che qualora l'accusato non lo richieda, l'Ordinario possa suggerire o addirittura [...] imporre tale assistenza, sempre che ritenga che la presenza dell'avvocato sia un aiuto efficace per accertare la verità».

¹²⁵ Cfr. DICASTERIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 193, n. 190: «[...] se non è necessario ascoltare la sua testimonianza per contrastare informazioni o assicurare il diritto di difesa, può risultare opportuno astenersi da comunicazioni in merito con l'indagato fino a quando non venga eventualmente presa la decisione di seguire una procedura penale».

re, e potrebbe quindi chiedere tempo per preparare la sua difesa». ¹²⁶ Ecco perché l'intimazione non dovrebbe avvenire con l'invio all'accusato di una comunicazione scritta contenente l'indicazione telegrafica dell'accusa e la scarna elencazione degli elementi a suo sostegno, bensì è giusto che la notifica delle accuse e delle prove sia consegnata personalmente anche per iscritto e che egli possa beneficiare di un congruo periodo di tempo per esaminare la documentazione che grava a suo carico, specialmente se in precedenza non aveva avuto l'opportunità di conoscerla.

Invero, il *Vademecum* 2.0 prevede al n. 97 il dovere dell'Ordinario di avviare il processo tramite un decreto di convocazione dell'accusato, che dovrà contenere lo scopo per il quale lo si convoca, *id est* consentirgli di prendere atto dell'accusa, delle prove e di esercitare il suo diritto di difesa, con annessa presa visione del fascicolo delle indagini *ex nn.* 101 e 104. Sennonché, il n. 196 del nuovo Sussidio applicativo al Libro VI contiene una ipotesi dai contorni non poco oscuri, laddove – nella sezione relativa alla notifica del decreto di conclusione dell'inchiesta previa – si prevede che «l'Ordinario dovrà tuttavia valutare se in certe occasioni non sia più opportuno non rendere nota l'inchiesta all'investigato». ¹²⁷ Ora, se l'esclusione dell'indagato dal circuito dialogico con l'autorità che procede solleva non pochi dubbi di conformità al concetto di giusto procedimento già nella *sedes materiae* ordinaria dell'apertura delle indagini, ancor meno plausibile risulta una previsione del genere se collocata nell'epilogo della *investigatio*, ossia il decreto di conclusione *ex can.* 1718 CIC che – in quanto potenziale prima finestra di osservazione per un soggetto passivo fino a quel momento molto probabilmente, all'oscuro dello svolgimento dell'indagine – non può mai prescindere dal mettere a disposizione dell'indagato quanto necessario ai fini di un corretto esercizio del diritto di difesa. ¹²⁸

¹²⁶ Così A. CALABRESE, *La procedura stragiudiziale penale*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, a cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana, Città del Vaticano, LEV, 1992, p. 275, il quale profila la seguente dinamica a carattere garantistico: «L'Ordinario convoca l'imputato, gli fa conoscere accuse e prove, dandogli un tempo ragionevolmente sufficiente a preparare la difesa, se l'imputato la chiede; quindi, passato il tempo concesso, convoca nuovamente l'imputato per chiarire nell'interrogatorio quando è emerso nel primo sia di accusa sia di difesa. Gli interrogatori, in altre parole, potrebbero essere più di uno» (ivi, p. 276).

¹²⁷ Cfr. DICASTERIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo al Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 200, n. 196.

¹²⁸ Afferma R. E. JENKINS, *Jurisprudence in Penal Cases: Select Themes from the Judicial Doctrine of the Tribunal of Roman Rota*, «Canon Law Society of America Proceedings» 67 (2005), p. 114: «The most fundamental right of the accused is to be made aware – immediately and completely – of each and every charge brought against him and of all documents and arguments that are adducted to support the charges».

6. AVVOCATI E LAICI NELLA INVESTIGATIO PRÆVIA:
DUE RISORSE POCO UTILIZZATE PER UNA DIFESA TECNICA EFFETTIVA

Un ulteriore profilo che sembra presentare problemi in punto di conformità della posizione dell'indagato a un sistema processuale garantista è il silenzio pressoché unanime della normativa circa una «provision for the advocate's consultation the defendant during the initial investigation, nor for his assistance at the examination of witnesses». ¹²⁹ Il *Vademecum*, al n. 110 sembra profilare un altro cedimento tecnico sancendo che «nel giorno e l'ora della sessione di notifica delle accuse e delle prove, all'accusato e all'eventuale avvocato che lo accompagna viene esibito il fascicolo degli atti dell'indagine previa». Tale ultima previsione altro non è che la logica conseguenza di quanto sancito al n. 54, ove così ci si esprime: «Qualora si decidesse di ascoltare la persona indagata, trattandosi di una fase precedente al giudizio non è obbligatorio provvedere a nominarle un avvocato d'ufficio. Se essa lo ritiene opportuno potrà tuttavia avvalersi dell'assistenza di un patrono da lei scelto». Non si comprende, in merito, la ragione del mancato intervento obbligatorio almeno di un patrono stabile, ¹³⁰ la cui presenza sembra confinata ai processi di nullità matrimoniale a discapito del can. 1490 CIC che ne dispone la presenza nelle cause soprattutto matrimoniali (ma non solo!). ¹³¹

Del pari, non si coglie la ragione per cui le nuove *Normæ de delictis reservatis*, all'art. 20 § 7 (richiamato dal n. 98 del *Vademecum* 2.o.), prescrivano l'obbligatorietà della difesa tecnica anche nel processo amministrativo dinanzi al Dicastero per la Dottrina della Fede – supplendo a una disparità di trattamento rispetto al processo giudiziale – senza però rivolgere alcuna attenzione alla fase delle indagini, a meno di non voler procedere ad una lettura estensiva dell'avverbio *semper* del precetto, idoneo, perciò, a ricomprendere anche il nesso temporale delle indagini. E però, da un punto di vista sistematico, in coerenza con l'espunzione dell'indagine dai blocchi di precetti propri del processo giudiziario e di quello amministrativo, non ci sarebbero possibilità di utilizzare il principio *odiosa restringenda, favorabilia amplianda*, rendendo in ogni caso sterile la – intenzionale o meno – portata omnicomprendensiva della locuzione codicistica.

¹²⁹ Così J. B. HESCH, *The Right of the Accused Person to an Advocate in a Penal Trial*, «The Jurist» 57/2 (1992), p. 725.

¹³⁰ Circa la collocazione di tale figura, tuttavia, sollevava preoccupazioni C. GULLO, *Avvocati liberi professionisti e patroni stabili nella nuova organizzazione dei tribunali ecclesiastici italiani*, «Dir. eccl.» 109/1-2 (1998), pp. 140-154.

¹³¹ In relazione alle possibilità di azione degli avvocati canonisti in campo *extra* matrimoniale, cfr. F. G. MORRISSEY, *Some Thoughts on Advocacy in Non-Matrimonial Cases*, «The Jurist» 53/2 (1993), pp. 301-318.

Sulla portata ermeneutica di un tale silenzio ci si è interrogati, interpretandolo probabilmente in ragione della declinazione di fattori quali la carenza di personale preparato e le esigenze di celerità più come cause di giustificazione che muovono verso la conservazione dello *status quo*¹³² piuttosto che come *vis propulsiva* ad investire in termini di risorse e formazione affinché un tale stato di cose muti in *melius* per una benefica progressione in termini di garanzie, soprattutto dal punto di vista di una interpretazione estensiva verso il coinvolgimento del difensore.¹³³ Una minima apertura sembra provenire dal n. 190 del nuovo Sussidio applicativo al Libro VI, ove – seppur al termine di una previsione di non necessarietà di ascolto dell'indagato a meno che non vi siano pericoli di interferenze – si prevede che «dal momento in cui si comunica all'indagato circa l'indagine in atto, occorrerà consentirgli di avvalersi di un avvocato di fiducia da lui scelto, anche se ciò in questa fase non è ancora obbligatorio».¹³⁴

La circostanza che tali *deficit* possano essere superati attraverso acrobazie ermeneutiche da parte di soggetti giuridicamente assennati che riescano a «scrutare nelle eventuali zone d'ombra del diritto scritto»¹³⁵ – come la concessione di un tempo congruo all'indagato per padroneggiare le accuse a suo carico delle quali egli sia venuto a conoscenza soltanto al momento dell'interrogatorio precedente l'inizio del processo,¹³⁶ affiancandogli un avvocato e avvalendosi delle norme che ne prevedono l'ammissione¹³⁷ – non giustifi-

¹³² Cfr. J. BERTOMEU FARNÓS, *Il nuovo articolo 20 § 7 SST: l'obbligo della difesa tecnica*, in *Le nuove norme sui delitti riservati. Aspetti sostanziali e procedurali*, a cura di C. Papale, Roma, Urbaniana University Press, 2023, pp. 23-33.

¹³³ Cfr. G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., pp. 103-104, la quale nota la necessità di «manuducere in qualche modo gli operatori, nella preoccupazione specialmente del diritto di difesa dell'accusato in un effettivo contraddittorio, non essendo neppure espressamente contemplata, nel *Codex iuris canonici*, la presenza di un avvocato o patrono. Occorre, quindi, sopravanzare le diciture dei cann. 1717 e 1720, che nella loro stringatezza aprono il varco a un'incontenibile discrezionalità, distillando, in norme ben confezionate e obbligatorie all'interno della codificazione, quella provvidenziale 'giudizializzazione' che si è lentamente e propiziamente insediata nella prassi delle cause sui *delicta graviora* [...]».

¹³⁴ Cfr. DICASTERIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo al Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 193, n. 190.

¹³⁵ Così Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115, «Giur. cost.» 63/5 (2018), p. 1308.

¹³⁶ Tale prassi è ritenuta non conforme al diritto di difesa anche dalla Rota Romana: cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Decretum coram Davino*, 15 gennaio 1990, «RR-Dec» 8 (2002), pp. 3-4, n. 7: «Ius defensionis postulat ut unaquæque pars possibilitatem habeat contradicendi alterius postulationi vel animadversionibus. Hæc autem possibilitas necessario exigit præprimis notitiam habere de litis obiecto, dein cognoscere allatas probationes ex adverso ac proprias proponere. Super probationes dein suas facere argumentationes ac adversas didicere».

¹³⁷ Per alcune riflessioni sul ruolo dell'avvocato, cfr. P. MONETA, *Il diritto alla difesa tecnica nel processo matrimoniale canonico*, in *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, a cura

ca la quasi totale assenza di regole che andrebbero previste in forma esplicita e che non può certo dirsi sopperita dal richiamo generico, operato dal can. 1342 CIC, all'altrettanto generica possibilità di difendersi *ex can. 1720 CIC*. Invero, «the code presumes that the suspect cleric will not be involved in the canonical penal process until a discreet but through inquisition is amassed sufficient evidence to initiate a judicial or administrative process for the infliction of a sanction. Only if this preliminary investigation unearths enough solid evidence of wrongdoing to render a formal process both possible and expedient, does the code foresee that the accused cleric will be confronted with the accusation (about which he had presumably hitherto ignorant) and offered an opportunity to mount a defence». ¹³⁸

Facendo leva su questo substrato teorico, all'indagato andrebbero apprestate le cautele funzionali alla realizzazione dei crismi del giusto processo, tra cui la previsione di mezzi idonei a renderlo edotto «sia dell'esistenza di un procedimento a suo carico, sia del fatto che gli è attribuito: ¹³⁹ «it would be most important that the accused be given the right to be heard. A canonical process could not take place behind priest's back. At this time, it would be important for him to have access to canonical advice». ¹⁴⁰ L'elasticità del diritto canonico non può, perciò, fungere da appiglio per giustificare uno iato tra il rispetto delle formalità processuali e l'ineliminabile coefficiente di libertà di cui gode l'autorità ecclesiastica, che in tanto troverà plausibile *ratio* in quanto intrecciata con l'osservanza dei presidi ai diritti delle parti, poiché «solo il rispetto assoluto delle regole del processo e, pertanto, dei diritti individuali che vi prendono vita, "legittima" l'insopprimibile nucleo di discrezionalità [...]». ¹⁴¹ In caso contrario «quel punto di forza dell'ordinamento canonico che è la sua duttilità per venire incontro alle esigenze specifiche di giustizia [...] rischia di trasformarsi in un momento di debolezza [...] che non aiuta certo a favorire la conversione del cuore del reo». ¹⁴²

Tale osservanza sembra, dal punto di vista delle garanzie procedurali soffrire di una perdurante incompiutezza codicistica, a fronte di una trasfusio-

dell'Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 83-94.

¹³⁸ Cfr. J. P. BEAL, *Doing What One Can: Canon Law and Clerical Sexual Misconduct*, cit., p. 657.

¹³⁹ Cfr. A. PRESUTTI, voce *Autodifesa giudiziaria*, «Enc. dir. Aggiornamento», I, Milano, Giuffrè, 1997, p. 239.

¹⁴⁰ In questi termini F. G. MORRISSEY, *Procedures to be Applied in Cases of Alleged Sexual Misconduct by a Priest*, «Studia Canonica» 26/1 (1992), p. 61.

¹⁴¹ Così F. AULETTA, *La nullità degli atti processuali ovvero...Taking (procedural) rights seriously*, «Riv. dir. proc.» 77/2 (2022), p. 549.

¹⁴² In questi termini A. BETTETINI, *Il diritto a un'adeguata tutela giurisdizionale (can. 221) e il processo penale canonico per i 'delicta graviora'*, «Dir. eccl.» 119/1-2 (2008), p. 130.

ne teorica copiosa di principi e proclami magisteriali ma che, ancora, faticano a trovare una stabile conversione giuridica, soprattutto in ragione dello stile sinodale fortemente evocato dai nuovi orizzonti ecclesiologici.¹⁴³ D'altra parte, la funzione servente del diritto canonico rispetto alla missione salvifica della Chiesa richiede una serrata resistenza avverso tendenze ad impropri atteggiamenti conservatori, attraverso una feconda osmosi con i principi giuridici secolari, nella consapevolezza tuttavia che la dimensione universale dell'ordinamento canonico rende complesso «definire sul piano universale l'interlocutore ordinamentale cui riferirsi, a meno di non affidarsi ai principi del diritto penale internazionale».¹⁴⁴

Una siffatta relazione di reciproca intersezione sembra poter esplicare la sua utilità proprio nel campo della *investigatio prævia* che ancora palesa carenze in termini di attuazione del diritto di difesa dell'indagato.¹⁴⁵ Peraltro, considerata la particolare articolazione della potestà giudiziaria nella Chiesa,¹⁴⁶ un intervento a sostegno delle garanzie dell'indagato potrebbe emergere conferendo un ruolo più attivo a soggetti anche laici¹⁴⁷ che inte-

¹⁴³ Afferma, in merito, S. DIANICH, *I problemi della sinodalità tra ecclesiologia e diritto canonico*, in *Sinodalità e partecipazione. Il soggetto ecclesiale della missione*, a cura di V. Di Pilato, Roma, Città Nuova, 2023, p. 33, che «nello sperimentare la debolezza della prassi vigente della sinodalità, che ci si incontra e ci si scontra con l'attuale ordinamento canonico. L'urto può essere disturbante, ma è benefico. Anzi, è necessario, perché la pratica ha bisogno di essere normata e la norma ha bisogno di essere osservata, ma anche contestata, perché non abbia a fossilizzarsi lungo l'evolversi della vita».

¹⁴⁴ Cfr. D. MILANI, *Chiesa cattolica e abusi nella riforma del diritto penale canonico: il fascino ancora incerto del diritto secolare*, «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 22 (2022), p. 108, la quale riscontra una certa tendenza, da parte dell'autorità ecclesiastica, «a non valorizzare fino in fondo il contributo che i canonisti secolari possono apportare a una riflessione di questo genere, stante la loro naturale propensione metodologica a indagare le relazioni esistenti tra il diritto della Chiesa e quello degli Stati e, più di recente, i rapporti intercorrenti tra il diritto canonico e gli altri diritti religiosi in chiave comparata» (ivi, p. 109).

¹⁴⁵ In merito, si veda il duro ma realistico giudizio che, già anni or sono, emetteva C. GULLO, *Il diritto di difesa fra vecchia e nuova legge canonica*, «Dir. fam. pers.» 14 (1985), p. 118, nel senso che «nell'ordinamento canonico [...] non solo nel passato ma anche in tempi recenti e perfino nella legislazione vigente, la difesa della parte non è garantita sempre, né allo stesso modo. Esistono tipi di processo, infatti, in cui la difesa della parte non è garantita affatto e quindi, lungi dal potersi considerare diritto "fondamentale", (il diritto di difesa) non può ritenersi neppure "diritto"».

¹⁴⁶ Cfr. SYNODUS EPISCOPORUM, *Principia quæ Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, «Communicationes» 1 (1969), p. 87, ove al Principio 6, § 2, si afferma: «Sane potestas una est eaque residet in Superiore sive inferiore, nempe in Romano Pontifice et in Episcopis diocesanis, in respectivo ambitu completa. Quod unicuique, pro communitatis sibi assignatæ, servitio tota competat, unitatem firmat potestatis, eamque pro pastorali cura subditorum admodum conferre nemo dubitabit».

¹⁴⁷ Secondo parte della dottrina, la presenza di laici eviterebbe anche problematiche di natura quasi "omertosa": Cfr. F. DANEELS, *L'investigazione previa nei casi di abuso sessuale di mi-*

grino un organo in grado di formulare l'imputazione, garantendo un filtro funzionale a edulcorare il rischio di sovrapposizioni di funzioni e convincimenti anticipatori¹⁴⁸ atti a ripercuotersi sulla funzione dell'Ordinario nonché su ulteriori ruoli da assumere in un eventuale processo dinanzi a tribunali secolari.¹⁴⁹

L'insussistenza di pericoli di ingolfamento propri del processo secolare giustificerebbe anche la previsione di un momento analogo all'udienza preliminare o, ancor di più, alla nuova "udienza-filtro predibattimentale" prevista dal nuovo art. 550 c.p.p. post riforma Cartabia¹⁵⁰ – finalizzata a verificare la fondatezza dell'accusa al termine dell'indagine, – che potrebbe prestarsi a preservare l'indagato da ipotesi di "truffa delle etichette" molto probabili nel processo amministrativo, laddove un giudizio di colpevolezza già maturato in sede di indagine dallo stesso soggetto che trasmigrerà, poi, in sede processuale, verrà apparentemente rivestito delle formalità garantiste, trasformando il processo da luogo di accertamento razionale dei fatti a serbatoio giuridico ove attingere supporti teorici a una posizione precedentemente già assunta.¹⁵¹

noris, in *Iustitia in Caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J. J. Conn, L. Sabbarese, Roma, Urbaniana University Press, 2005, p. 501, ad avviso del quale «potrebbe essere opportuna la nomina di qualche laico esperto e di indubbia fama come assessore stabile per i casi di abuso di minori, per prevenire il sospetto di una ingiusta protezione del chierico indiziato da parte dei suoi colleghi chierici, che per spirito di corporazione potrebbero essere considerati propensi a nascondere i suoi misfatti».

¹⁴⁸ Come avverte V. DE PAOLIS, *Il processo penale nel nuovo codice*, in *Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, a cura di Z. Grochowski, V. Carcel Orti, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1984, p. 481, l'Ordinario «pur senza colpa, potrebbe essere facilmente indotto a confermare senza ulteriore approfondimento o senza appropriata valutazione di eventuali nuovi elementi che emergessero, quanto egli aveva acquisito nella inquisizione previa».

¹⁴⁹ Cfr. J. P. BEAL, *Doing What One Can: Canon Law and Clerical Sexual Misconduct*, cit., p. 648.

¹⁵⁰ L'udienza predibattimentale è disciplinata dagli artt. 554 bis e ss. c.p.p., introdotti dalla riforma "Cartabia" ex d. lgs. 150/2022 e consiste in una udienza camerale con partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato all'inizio della fase processuale del giudizio. L'udienza predibattimentale, infatti, è un tassello del giudizio, non rappresentando una fase diversa che lo precede, ed è celebrata da un giudice del settore dibattimentale. L'udienza si terrà nei processi monocratici a citazione diretta, per i decreti di citazione depositati dall'entrata in vigore della riforma Cartabia. Sul punto, cfr. E. AMODIO, *Filtro "intraneo" e filtro "estraneo" nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, «Cassazione penale» 62/1 (2022), pp. 14-25.

¹⁵¹ Secondo quell'atteggiamento per cui «il titolare dell'accusa [...] tende a rimanere ancorato alla propria opinione e finisce per sottovalutare ogni elemento che smentisca quella prima ricostruzione e per privilegiare solo quanto possa convalidarla»: cfr. M. L. DI BRONTO, *Il pubblico ministero nelle indagini preliminari dopo la legge 16 dicembre 1999 n. 479*, «Cassazione penale» 40/8 (2000), p. 2863.

Applicata al processo canonico, tale udienza avrebbe lo scopo di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e di epurare la vicenda processuale da ogni condizione patologica immediatamente evincibile, anche inerente al profilo dell'accusa. Sotto questo versante, il giudice di un tribunale penale diocesano o interdiocesano risolverebbe le problematiche preliminari e contribuirebbe, ove necessario, al confezionamento di una imputazione astrattamente in grado di sopravvivere al giudizio *stricto sensu* così tendendo a prevenire, seppur senza poterli escludere con certezza, fenomeni capaci di dilatare i tempi processuali o di connotare affrettatamente l'azione penale esercitata in precedenza. E ciò non in ragione di una aprioristica elevazione del processo giudiziale a panacea di tutti i mali e di una speculare identificazione del procedimento amministrativo come vertice di ogni disfunzione,¹⁵² ma perché sembrano accostarsi, in quest'ultima via, *rationes* incompatibili: essa è progettata per cause di rilevanza minore (vista la non utilizzabilità in caso di applicazione di pene perpetue) e tuttavia viene utilizzata, non di rado, in relazione ai c.d. *delicta graviora* e, per di più, in una sorta di tendenza in chiave discriminatoria del processo giudiziale, additato come contrario alla buona fama delle persone coinvolte; valore erroneamente designato *a priori* come preponderante sul diritto di difesa.¹⁵³

Si cerca, insomma, di sopperire in termini di efficienza alla carenza di personale penalisticamente competente:¹⁵⁴ ma ciò non può certamente costituire una scriminante¹⁵⁵ che abiliti a saccheggiare le garanzie poste a presidio

¹⁵² Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Apertura verso il processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti*, «*Apollinaris*» 75/3-4 (2002), pp. 745-777.

¹⁵³ Cfr. A. GULLO, *Il procedimento penale amministrativo*, in *Diritto penale canonico e diritto penale statale: due ordinamenti a confronto alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico*, cit., p. 102, la quale nota: «Sono passati quasi quaranta anni da che il Codice di diritto canonico ha indicato come via ordinaria e maestra il processo giudiziario: non è ammissibile sostenere che la mancanza di personale competente sia ancora una "giusta causa". Tanto più che ora sono venuti a cadere molti divieti in capo ai laici, che possono quindi assumere diversi uffici anche nei tribunali e anche in materia penale».

¹⁵⁴ Osserva F. J. CAMPOS MARTÍNEZ, *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncias por abuso sexual*, cit., p. 489, che «magistratos y abogados penalistas apenas existen, y la profundización en el derecho procesal y penal es muy limitada, lo cual no ayuda a nadie, ni a la autoridad eclesiástica, ni a los acusados. Esta falta de especialización conduce a investigaciones defectuosas, a un recurso excesivo al procedimiento penal administrativo [...] y a una insuficiente protección de los derechos fundamentales del acusado con graves repercusiones para el mismo».

¹⁵⁵ Sembra questo il punto di vista di G. INGELS, *Dismissal from the Clerical State. An Examination of the Penal Process*, «*Studia Canonica*» 33/1 (1999), p. 170, il quale parla di una «general lack of experience and specific training in using the penal process [...] I would conclude that this lack of experience and expertise with the penal process has encouraged or at least influenced the desperation which has prompted these diocesan bishops to seek the administrative dismissal *præter ius*».

dei soggetti implicati in giudizi di una simile delicatezza. Una metodologia di accertamento della verità così distante dalla sensibilità giuridica secolare – qualora lasciata in balia della conduzione monopolizzata – mal si concilierebbe con la finalità primariamente medicinale della pena canonica da infliggere e con la circostanza per cui, dopo la riforma, non sono pochi i delitti la cui commissione può interessare anche soggetti laici, «con ciò aprendo la porta a “sgradevoli” impugnazioni presso i tribunali civili e comunque ad un interesse mediatico non sempre benevolo». ¹⁵⁶

Due sembrano, allora, poter essere gli apporti dei quali potrebbe beneficiare il settore penale del diritto processuale canonico: uno da attingere alla sterzata in senso sinodale ¹⁵⁷ che ormai accompagna ogni progetto recente di riforma della Chiesa, rivalutando gli sparsi semi di corresponsabilità che l'ordinamento canonico reca in sé all'interno dei vari istituti che lo permeano; l'altro da impiantare *ab externo* e, segnatamente, dagli indirizzi provenienti a livello nazionale ed europeo, sensibili a uniformare negli Stati membri le garanzie da riservare al soggetto passivo di una indagine e/o di un processo, in nome di una tutela comune alla dignità della persona. Attraverso una proficua fusione tra potenzialità intrinseche e suggerimenti del diritto secolare – in un atteggiamento responsabilmente rispettoso delle peculiarità del diritto della Chiesa ma, allo stesso tempo, aperto all'implementazione garantista degli istituti processuali – anche la fase procedimentale dell'*investigatio prævia* potrebbe trasformarsi da luogo di disequilibrio tra le parti ad avamposto dialogico dove il coinvolgimento partecipativo dell'indagato si riveli funzionale al razionale accertamento dei fatti, a beneficio delle esigenze veritative e della salvaguardia dei diritti della persona. ¹⁵⁸

¹⁵⁶ Cfr. A. GULLO, *Il procedimento penale amministrativo*, cit., p. 109, nota 61.

¹⁵⁷ Cfr. A. ARELLANO CEDILLO, *L'agire sinodale nell'attività giudiziaria della Chiesa*, in *Sinodalità e processo canonico*, a cura di H. Franceschi, A. Sammassimo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2023, p. 10: «La sinodalità, quale forma di essere Chiesa e dimensione costitutiva della stessa, indica che esercitare in essa il governo equivale a rendere concreta la partecipazione e quindi il coinvolgimento, a vari livelli, di tutto il popolo di Dio. [...] Il camminare insieme è espressione concreta della sollecitudine pastorale della Chiesa, una sollecitudine che si realizza anche a servizio del diritto nella Chiesa. In tal modo, tutti: vescovi, operatori e cultori del diritto nonché ministri dei tribunali, sono chiamati ad esprimere la comunione e la sinodalità nell'agire ecclesiale per far risplendere la verità dinanzi al mondo e alle sue impellenti sfide».

¹⁵⁸ Su questo aspetto, cfr. F. LANDO, *La necessità di attività previe al processo canonico come ricostruzione della verità dei fatti in un contesto dialogico educativo*, «Apollinaris» 93/2 (2020), pp. 319-383.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ALONZI, F., *Contenuti e limiti del controllo giurisdizionale sull'inazione del pubblico ministero*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 49/3 (2006), pp. 953-1071.
- AMENTA, P., *Diritto processuale penale canonico e inveramento del principio fondamentale del diritto di difesa*, «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 2 (2022), pp. 1-23.
- ARRIETA, J. I., *Il nuovo sistema penale canonico. I principi ispiratori della riforma*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, giurisprudenza e prassi della Curia Romana*, a cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana, Città del Vaticano, LEV, 2023, pp. 13-26.
- ARROBA CONDE, M. J. *Apertura verso il processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti*, «Apollinaris» 75/3-4 (2002), pp. 745-777.
- IDEM, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Roma, Aracne, 2016.
- IDEM, *Sviluppo in tema di tutela processuale dei diritti*, «Dir. eccl.» 128/1-2 (2017), pp. 25-42.
- ASTIGUETA, D. G., *L'investigazione previa: alcune problematiche*, «Periodica de Re Canonica» 98/2 (2009), pp. 195-233.
- AULETTA, F., *La nullità degli atti processuali ovvero...Taking (procedural) rights seriously*, «Riv. dir. proc.» 77/2 (2022), pp. 546-555.
- BEAL, J. P., *Doing What One Can: Canon Law and Clerical Sexual Misconduct*, «The Jurist» 52/2 (1992), pp. 642-683.
- BERTOMEU FARNÓS, J., *Il nuovo articolo 20 § 7 SST: l'obbligo della difesa tecnica*, in *Le nuove norme sui delitti riservati. Aspetti sostanziali e procedurali*, a cura di C. Papale, Roma, Urbaniana University Press, 2023, pp. 23-33.
- BESTE, J., *Envisioning a Just Response to the Catholic Clergy Sexual Abuse Crisis*, «Theological Studies» 82/1 (2021), pp. 29-54.
- BONI, G., *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, «Stato, Chiese e Pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 11 (2022), pp. 1-131.
- IDEM, *Un itinerario travagliato: dal Codex iuris canonici del 1983 al nuovo Libro VI*, «Dir. eccl.» 133/3-4 (2022), pp. 655-698.
- BOTTA, R., *La norma penale nella Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2001.
- CAIANIELLO, M., voce *Archiviazione (diritto processuale penale)*, «Enc. dir. Annali», 1, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 56-79.
- CALABRESE, A., *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2006³.
- CAMPOS MARTINEZ, F. J., *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncias por abuso sexual*, «Periodica de Re Canonica» 108/3 (2019), pp. 471-516.
- CARLI, I., *Le indagini preliminari nel sistema processuale*, Milano, Giuffrè, 2005.
- CATALANO, S., *Quando perseguire. Aspetti costituzionali delle scelte sui criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, Giappichelli, 2023.
- IDEM, *Rimedi peggiori dei mali: sui criteri di priorità nell'azione penale*, «Quad. cost.» 28/1 (2008), pp. 65-100.
- CITO, D., *L'esercizio del diritto di difesa nella normativa recente e nel Vademecum*,

- in *Il Vademecum sui casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. Profili teorici e pratici*, a cura di C. Papale, Roma, Urbaniana University Press, 2022, pp. 45-60.
- DE LAS MERCEDES CORTÉS DIÉGUEZ, M., *La investigación previa y el proceso de administración penal*, «Rev. esp. der. can.» 70/175 (2013), pp. 513-545.
- DIANICH, S., *I problemi della sinodalità tra ecclesiologia e diritto canonico, in Sinodalità e partecipazione. Il soggetto ecclesiale della missione*, a cura di V. Di Pilato, Roma, Città Nuova, 2023, pp. 33-47.
- DI BITONTO, M. L., *Il pubblico ministero nelle indagini preliminari dopo la legge 16 dicembre 1999 n. 479*, «Cassazione penale» 40/8 (2000), pp. 2844-2864.
- DI CHIARA, G., *Il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale*, in *Una introduzione al sistema penale*, a cura di G. Fiandaca, G. Di Chiara, Napoli, Jovene, 2003.
- DI LALLA, I., *Notizia di reato*, «Dig. disc. pen.», VIII, Torino, Utet, 1994, pp. 259-263.
- DOMINIONI, O., *Azione penale*, «Dig. disc. pen.», I, Torino, Utet, 1987, pp. 398-411.
- FAZZALARI, E., voce *Procedimento e processo (teoria generale del)*, «Enc. dir.» XXXV, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 819-835.
- FERRANTE, M., *La successione nel tempo delle norme per combattere la pedofilia nel diritto canonico*, in *Diritto penale canonico e diritto penale statale: due ordinamenti a confronto alla luce della recente riforma del Libro VI del codice di diritto canonico*, a cura di M. d'Arienzo, M. Ferrante, F. Di Prima, Cosenza, Pellegrini, 2023, pp. 225-255.
- FERRUA, P., *Difesa (diritto di)*, «Dig. disc. pen.», III, Utet, Torino, 1989, pp. 466-492.
- FRIONI, I., *Le diverse forme di manifestazione della discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 45/2 (2002), pp. 538-585.
- GAITO, A., *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero. Atti del Convegno, Perugia 21-21 aprile 1990*, Napoli, Jovene, 1991.
- GIOSTRA, G., *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari, Laterza, 2020.
- IDEM, *Controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale (nota a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1990)*, «Giur. cost.» 35/7-8 (1990), pp. 2667-2674.
- GOLDEN, P. L., *Advocacy for Clerics Accused of Sexual Abuse of Minors*, «Canon Law Society of America Proceedings» 68 (2006), pp. 129-148.
- GRAZIANO, L., *La prævía investigatio e la tutela dei diritti nell'ordinamento penale canonico*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 491-510.
- GULLO, A., *Il procedimento penale amministrativo*, in *Diritto penale canonico e diritto penale statale: due ordinamenti a confronto alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico*, a cura di M. d'Arienzo, M. Ferrante, F. Di Prima, Cosenza, Pellegrini, 2023, pp. 95-110.
- GULLO, C., *Avvocati liberi professionisti e patroni stabili nella nuova organizzazione dei tribunali ecclesiastici italiani*, «Dir. eccl.» 109/1-2 (1998), pp. 140-154.
- IDEM, *Le ragioni della tutela giudiziale in ambito penale*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 145-164.
- HESCH, J. B., *The Right of the Accused Person to an Advocate in a Penal Trial*, «The Jurist» 57/2 (1992), pp. 715-722.
- INTERGUGLIELMI, A., *Le questioni della definizione dei limiti e della sufficienza delle ga-*

- ranzie per l'indagato nello svolgimento dell'indagine previa "ex can. 1721, CIC", in "Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, IV, a cura di J. Kowal, J. Llobell, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pp. 2145-2166.
- LEONE, G., voce *Azione penale*, «Enc. dir.», IV, Milano, Giuffrè, 1959.
- LLOBELL, J., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale. Rivista telematica (www.statoeChiese.it)» 14 (2019), pp. 1-62.
- IDEM, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede. Prima parte*, «Archivio Giuridico» 232/1 (2012), pp. 165-224.
- LUCIEN MILLETTE, R., *An Analysis of the Preliminary Investigation in Light of the Rights of Accused*, «The Jurist» 75/1 (2015), pp. 109-195.
- MAFFEO, V., *Tempi e nomina juris nelle indagini preliminari. L'incertezza del controllo*, Bari, Cacucci, 2020.
- MAIELLO, V., *Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 66/2 (2023), pp. 625-633.
- MANES, V., *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, il Mulino, 2022.
- MARCHETTI, G., *La segnalazione di comportamenti illeciti e la notitia criminis*, «Quad. dir. ecclesiale» 36/3 (2023), pp. 347-384.
- MARTINELLI, E., *L'azione penale nell'ordinamento canonico. Uno studio di diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2011.
- MILITE, P., *La discrezionalità dell'ordinario riguardo ai presupposti dell'azione penale in ordine al delitto di "pedofilia"*, «Quad. Studio Rotale» 16 (2006), pp. 131-145.
- MIZIŃSKI, A., *L'indagine previa (cc. 1717-1719)*, in *Il processo penale canonico*, a cura di Z. Suchecki, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2003, pp. 169-211.
- MOCCIA, S., *Sistema penale e principi costituzionali: un binomio inscindibile per lo Stato sociale di diritto*, «Riv. it. dir. proc. pen.» 61/3 (2018), pp. 1720-1753.
- MONETA, P., *Il diritto alla difesa tecnica nel processo matrimoniale canonico*, in *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 83-94.
- MONTINI, G. P., *Il soggetto che conduce l'indagine previa e il giudice del collegio nel processo penale: la valenza del can. 1717, § 3, seconda parte*, «Periodica de Re Canonica» 103/4 (2014), pp. 629-662.
- MORRISEY, F. G., *Procedures to be Applied in Cases of Alleged Sexual Misconduct by a Priest*, «Studia Canonica» 36/1 (1992), pp. 39-74.
- IDEM, *Some Thoughts on Advocacy in Non-Matrimonial Cases*, «The Jurist» 53/2 (1993), pp. 301-318.
- MUSSO, L. T., *La posizione dell'accusato in ambito canonico*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2021, pp. 289-306.
- NKOUAYA MBANDJI, V., *L'enquête préliminaire dans la procédure pénale canonique*, «Studia Canonica» 54/1 (2020), pp. 181-219.
- ORTAGLIO, L., *L'indagine previa nei casi di delicta graviora*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012, pp. 95-112.

- PAPALE, C., *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV*, Roma, Urbaniana University Press, 2012.
- IDEM, *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Roma, Urbaniana University Press, 2018.
- PIGHIN, B. F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2023.
- RAMOS, F. J., *La investigación previa en el Código de derecho canónico (CIC, cann. 1717-1719)*, in "Iustitia et iudicium". *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, IV, a cura di J. Kowal, J. Llobell, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pp. 2109-2134.
- RENKEN, J. A., *The Canonical Rights of Those Accused of the Delict of Sexual Abuse*, «*Studia Canonica*» 54/1 (2020), pp. 181-219.
- TONINI P., CONTI C., *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2022²³.
- VASTA, V., *Presunzione di innocenza e pubblicità extraprocessuale*, «*Riv. it. dir. proc. pen.*», 62/2 (2019), pp. 1061-1064.
- VALENTINI, C., *Obbligatorietà dell'azione penale, patologie della prassi e mancanza di controlli*, «*Riv. dir. proc.*» 75/3 (2020), pp. 1023-1050.
- VARONE, F., *Brevi riflessioni in tema di archiviazione della notitia criminis e abnormità dell'atto processuale penale*, «*Riv. it. dir. proc. pen.*» 68/4 (2005), pp. 1640-1669.
- VENTRELLA MANCINI, C., *L'indagine previa nel processo penale del Codice di diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali*, in *Incontro fra Canonici d'Oriente e d'Occidente*, II, a cura di R. Coppola, Bari, Cacucci, 1994, pp. 543-556.
- VOENA, G. P., (voce *Difesa III*), *Difesa penale*, «*Enc. giur.*», x, Roma, Treccani, 1988, pp. 1-18.